

## TORNATA DEL 7 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

**SOMMARIO.** *Presentazione della relazione sul progetto di legge pel riordinamento del servizio sanitario militare. — Convalidamento dell' elezione di Correggio — Parole del deputato Valerio in ringraziamento alla Commissione pei provvedimenti finanziari. — Interpellanza del deputato Torrigiani intorno al decreto 4 marzo ultimo, relativo alla riscossione delle imposte dirette — Risposte e dichiarazioni del ministro per le finanze, delle quali la Camera prende atto. — Incidente sull'ordine del giorno — Istanze del presidente: proposta del ministro per le finanze di sedute straordinarie per la legge sul registro e bollo — Istanza del ministro per l'interno per quella sulle risaie — Parlano i deputati Ricciardi, Romano Giuseppe, La Porta, Panattoni, Lazzaro e Di Rorà — Sono deliberate due sedute al giorno per due argomenti. — Discussione generale del disegno di legge per la soppressione delle corporazioni religiose, e ordinamento dell'asse ecclesiastico — Discorso del deputato Asproni per lo svolgimento di un controprogetto — Discorso del deputato D'Ondes-Reggio contro il progetto — Discorso del deputato Pisanelli in difesa del medesimo — Reiezione della questione pregiudiziale opposta dal deputato D'Ondes-Reggio — Lettura di alcune proposte — Proposizioni dei deputati Nisco e Crispi — Discorso del deputato Ricciardi contro il progetto e sua controproposta — Considerazioni del deputato Panattoni in merito del progetto — Proposizione dei deputati Guerrieri e Cortese per la riduzione sommaria del progetto in cinque capi — Osservazioni dei deputati Lanza Giovanni, La Porta, D'Ondes-Reggio, Massari, Venturelli, Broglio, Pisanelli e del ministro — Proposizione del deputato Lovito — Deliberazione sopra istanze d'ordine, e approvazione della proposta dei deputati Guerrieri e Cortese — Proposta del deputato Avezzana, ritirata.*

La seduta è aperta a mezzogiorno e un quarto.

**MACCHI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

**SILVESTRELLI**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

11,278. 372 abitanti delle parrocchie di Quagliuzzo, Verolengo, Casabianca e Villaregia, diocesi d'Ivrea, invitano la Camera a non accogliere il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ed ecclesiastici.

11,279. La Giunta municipale di Neoneli, provincia di Cagliari, chiede siano mantenute le sotto-prefetture ed i tribunali circondariali.

### ATTI DIVERSI — RELAZIONE SOPRA UN'ELEZIONE.

**MAZZARELLA**. Signor presidente, domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**MAZZARELLA**. Se ieri fossi stato presente all'appello nominale per la votazione sulla tassa del sale, avrei votato per il no.

**PRESIDENTE**. Sarà presa nota della sua dichiarazione. Invito l'onorevole Morelli a presentare una relazione.

**MORELLI CARLO**. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per il riordinamento del corpo sanitario militare.

Per le attuali circostanze pregherei la Camera di volerlo dichiarare di urgenza. (V. Stampato n° 107-A)

**PRESIDENTE**. Questa relazione sarà inviata alla stampa e distribuita.

Se non vi hanno osservazioni sarà dichiarata d'urgenza la discussione di questo progetto.

(È dichiarata d'urgenza.)

L'onorevole Enrico Serpieri scrive esser dolente di potere, per affari urgenti, protrarre il suo ritorno alla Camera, e chiede un congedo di 20 giorni.

L'onorevole Luigi Serra scrive:

« Un telegramma pervenutomi ieri da Cagliari mentre io assisteva alla seduta della Camera, mi obbliga ad una pronta quanto impreveduta partenza per gravissimi interessi di famiglia. Prego la Camera, per di lei mezzo, ad accordarmi un congedo di 30 giorni. »

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il Ministero dell'istruzione pubblica fa omaggio alla Camera dei fascicoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 dell'opera dell'Abate Gravina, intitolata: *Il duomo di Monreale*, illustrata, in continuazione dell'invio già precedentemente fatto.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Sanguinetti a riferire intorno ad un'elezione.

**SANGUINETTI, relatore.** Ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Correggio, avvenuta nella persona dell'onorevole Sormanni-Moretti conte Luigi.

Nel primo scrutinio il conte Sormanni-Moretti ebbe 220 voti; il conte Michelini Giovanni Battista 9; 11 voti andarono dispersi. Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, ebbe luogo il ballottaggio, e in questo il Sormanni ebbe 254 voti, ed il Michelini 14; quindi il primo fu proclamato deputato. Le operazioni furono regolari e non v'è stata protesta di sorta.

Si elevò nell'ufficio il dubbio se il conte Sormanni era ancora al servizio del Governo come impiegato nelle legazioni; si è scritto per chiedere informazioni al ministro degli affari esteri, e la risposta fu che il conte Luigi Sormanni-Moretti era segretario di legazione di Sua Maestà a Parigi, ma che diede nei mesi scorsi la sua dimissione, la quale fu accettata.

Per conseguenza niente ostando alla sua eleggibilità, l'ufficio VIII, che ho l'onore di rappresentare, vi propone la convalidazione di questa elezione.

(È convalidata.)

(I deputati Guicciardi e Sormanni-Moretti prestano giuramento.)

**LAZZARO.** Domando la parola sul sunto delle petizioni.

**PRESIDENTE.** Parli.

**LAZZARO.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 11,275 presentata dal signor Giuseppe De Sanctis, colla quale egli domanda che la Commissione incaricata di riferire sul nuovo ordinamento amministrativo proposto dal ministro dell'interno tenga presente un suo disegno per sostituire ai nomi attuali delle provincie altri più conformi allo spirito dei tempi. Prego perciò che tale petizione sia mandata alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per l'abolizione delle sotto-prefetture.

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizione, la petizione 11,275 è dichiarata urgente, è sarà inviata alla Commissione che deve riferire sul progetto di legge per l'abolizione delle sotto-prefetture.

La parola è all'onorevole Valerio.

**VALERIO.** Poichè noi abbiamo nella seduta di ieri votata la legge sui provvedimenti finanziari, io sento il debito, come deputato e come cittadino, di volgere una onesta e sincera parola di ringraziamento alla Commissione che ha con tanto lavoro e con tanta abnegazione preparata l'opera e sostenutane la discussione.

Ricorda la Camera come io mi opponei virilmente

alla nomina della Commissione; come io pronunciassi le difficoltà a cui si andava incontro e la gravità del precedente che s'inaugurava.

La mia parola non è dunque sospetta, quando io sorgo a dichiarare che ritengo altamente benemerita la Commissione, che seppe vincere molte difficoltà, e mostrò così ferma costanza nell'opera difficile ed ingrata.

Difficile ed ingrata! Sì, o signori, quella Commissione non vi poteva non portare, e vi ha portato infatti un insieme di proposte che non potevano concretarsi se non con transazioni che certo dovettero costare molto alle onorande persone a cui la Camera aveva dato il penoso incarico dei provvedimenti finanziari. Ed essi queste transazioni imposero a se stessi in sacrificio ai supremi bisogni del paese, alle gravi circostanze d'Italia.

A tutte quelle onorande persone, senza nessuna distinzione, senza alcuna riserva, io volgo una parola di ringraziamento ed una parola di lode onesta e sincera.

Io non ho autorità alcuna per parlare a nome della Camera; ma spero che la povera mia parola possa in questa circostanza essere avvalorata dal sentimento unanime dei miei colleghi; perchè da qualunque lato di questa Camera, da qualunque persona anche avversa ad alcune delle essenziali disposizioni vinte dalla Commissione, non può certo muoversi dubbio, nè sopra i santi motivi che la ispirarono, nè sull'abnegazione dei singoli suoi membri, nè sull'importanza del risultato a cui siamo, sua mercè, pervenuti. (*Segni di assenso*)

#### INTERPELLANZA DEL DEPUTATO TORRIGIANI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'interpellanza del deputato Torrigiani sopra il decreto del 4 marzo scorso relativo alla riscossione delle imposte dirette.

**TORRIGIANI.** Nel giro di pochi anni, ho appena d'uopo ricordarlo a' miei onorevoli colleghi, il Parlamento italiano ha votato leggi nuove d'imposte di modificazioni alle leggi di già esistenti. Da ciò l'impossibilità che i ruoli d'esazione venissero compilati e messi in pratica in tempo debito, vale a dire che la legge votata in un anno, nell'anno stesso venisse eseguita. Da ciò parimente, o signori, la necessità che l'imposta di un anno fosse riscossa sui ruoli dell'anno antecedente. Questa condizione di cose ha dovuto generare, e genera tuttavia molti imbarazzi nel ramo importantissimo dei servizi pubblici sulla esazione delle imposte; genera molti imbarazzi all'amministrazione dello Stato; genera moltissimi imbarazzi alle amministrazioni comunali e provinciali pei centesimi addizionali distribuiti sulle imposte dirette.

Di queste difficoltà si è trovato in presenza l'onorevole ministro delle finanze non tanto per le operazioni relative alla legge del conguaglio delle imposte del 14 luglio 1864, quanto per le operazioni dell'altra legge del 26 gennaio 1865 sull'unificazione dell'imposta sui

fabbricati, ed anche perchè l'ammontare dell'imposta sulla ricchezza mobile non è stato ancora votato dal Parlamento.

Intanto le amministrazioni provinciali e comunali hanno formato i loro bilanci preventivi pel 1866 sul disposto della legge comunale e provinciale all'articolo 220, che vuole distribuiti i centesimi addizionali per le provincie e pei comuni in ragione di tutte le imposte dirette. Deriva da questo che i bilanci comunali e provinciali in previsione hanno dovuto vedere le più grandi loro risorse scaturire da tutte quante le imposte dirette.

La difficoltà generata da questa posizione di cose, e volendo e dovendo provvedere ai mezzi necessari alla vita dello Stato, delle provincie e dei comuni, ha suggerito all'onorevole ministro delle finanze il decreto del 4 marzo 1866. Questo decreto consta di tre parti distribuite in tre distinti articoli.

L'articolo 2 è relativo ai centesimi addizionali con cui le provincie della Lombardia, del Piemonte, di Parma ed Modena venivano a compensare lo Stato delle spese che esse dovevano sostenere per opere pubbliche, e per quanto concerne le provincie napoletane, questi centesimi si riferiscono al così detto *fondo comune*.

Le disposizioni di quest'articolo io non solamente le trovo incensurabili, ma le trovo commendevoli, perchè fanno passare immediatamente questi centesimi addizionali nelle casse provinciali e comunali fornendo i mezzi con cui le provincie ed i comuni possano sopperire a parte de' loro impegni.

L'articolo 1° di questo decreto si riferisce all'esazione dell'imposta fondiaria coi relativi centesimi addizionali dei comuni e delle provincie, la quale esazione d'imposte provvisoriamente deve essere esatta sui ruoli del 1865, per quanto è a tutte le provincie del regno, meno le provincie del Piemonte e della Liguria dove l'imposta del 1866 coi relativi addizionali a favore dei comuni e delle provincie deve essere provvisoriamente esatta, pei terreni sui ruoli raddoppiati del secondo semestre del 1864, e pei fabbricati sui ruoli dell'imposta stessa del 1865.

Anche su quest'articolo io non ho una parola da dire. È una necessità che si verificò da parecchi anni e sulla quale il potere esecutivo non avrebbe potuto procedere altrimenti da quel che ha fatto.

Ma non è così, o signori, a mio avviso, per quanto riguarda l'articolo 3, che forma soggetto della mia interpellanza.

In quest'articolo è disposto che nei ruoli definitivi per l'imposta sui terreni e per quella sui fabbricati del 1866 saranno provvisoriamente ripartite le sovrimposte comunali e provinciali risultanti dalla somma complessiva dei bilanci comunali e provinciali del 1866, salvo, a suo tempo, i necessari compensi.

È a notare che, mediante il disposto di quest'articolo, evidentemente un ente imponibile, che non do-

veva essere in quel tempo imposto, venne ad aggravarsi di quello che un altro ente imponibile avrebbe dovuto sopportare.

Le conseguenze pratiche di quest'articolo io non le credo lievi, perchè, guardando all'imposta del 1865, noi troviamo che i centesimi addizionali riferibili all'imposta di ricchezza mobile ascendono a lire 14,268,253 54, i quali, pel vario modo di distribuzione di quest'imposta, da calcoli che io credo abbastanza esatti, i contribuenti dell'imposta fondiaria, ad esempio, della provincia di Torino verrebbero aggravati del 18 per cento; quelli di Bologna del 29, e quelli di Genova fino del 93 per cento.

Ora, io ho cercato di rendermi conto se fosse veramente necessario il disposto dell'articolo 3 del decreto 4 marzo.

Le difficoltà incontrate, e che ha cercato di superare l'onorevole ministro delle finanze, sono dichiarate con molta lucidità nella relazione che precede il decreto.

L'onorevole ministro non poteva dimenticare certo che il regolamento 15 maggio 1865, relativo alla legge di unificazione dell'imposta dei fabbricati, dispone testualmente così all'articolo 60: « Il prefetto prima del 28 febbraio deve avere comunicato al direttore delle tasse l'ammontare della tassa provinciale e della sovrimposta comunale che sono state votate pel 1866. Il direttore delle tasse distribuirà quindi l'ammontare delle somme che le provincie e ciascun comune hanno sovrimposto alle tasse dirette, in ragione dell'ammontare dell'imposta sui terreni, dell'imposta sui fabbricati e dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile soggetti a sovratassa.

« Quando a quell'epoca non fosse conosciuta la distribuzione per il 1866, fra i comuni e consorzi, dell'imposta erariale sui redditi della ricchezza mobile, ed anche sui terreni, si supporrà che queste imposte abbiano la stessa disposizione che pel 1865, salvo a tener conto, a suo tempo, dei dovuti rimborsi. »

Quindi è manifesto questo, che l'onorevole ministro delle finanze quando non fosse stato stretto dalle difficoltà gravi a cui ho accennato, si sarebbe attenuto al disposto di questo articolo, e per conseguenza anche i centesimi addizionali d'imposta di ricchezza mobile, relativi al 1866, sarebbero stati riscossi sui ruoli del 1865.

Per farci un concetto adeguato di queste difficoltà, è d'uopo far conoscere alla Camera che quando l'onorevole ministro delle finanze sottopose alla firma reale il decreto 4 marzo di quest'anno, non erano ancora accertati i redditi di ricchezza mobile del 1865, mancando le risoluzioni dei richiami d'appello. Operazione questa che, come è detto nella relazione che precede il decreto, non poteva compirsi se non entro il corso del mese di aprile.

Io però mi sono domandato, ed è una domanda che

dirigo anche all'onorevole ministro delle finanze, se pei primi bimestri dell'anno, alle esigenze finanziarie dei comuni e delle provincie non potesse bastare il disposto dell'articolo primo del decreto 4 marzo, col quale l'imposta fondiaria, coi centesimi addizionali a favore dei comuni e delle provincie, si vuole esatta sui ruoli del 1865. Questa imposta fondiaria, signori, bisogna bene che la Camera l'abbia presente, per quanto a centesimi addizionali ascende a lire 81,116,592 99, di guisa che i bisogni dei comuni e delle provincie potevano venir soddisfatti con una somma di 13,519,432 lire per ogni bimestre; somma che di ben poco poteva aumentarsi quando si calcoli parimente per bimestre l'ammontare dei centesimi addizionali all'imposta di ricchezza mobile.

Mentre dunque l'articolo 3 ha svegliato molti e giustificati lamenti, perchè farebbe sopportare ad una classe di contribuenti l'imposta da un'altra classe dovuta, non portava un grande sollievo nei primordi della esazione annuale all'erario dei comuni e delle provincie.

Di questa guisa, intanto che si prendevano dal Parlamento le determinazioni riguardanti l'ammontare e la distribuzione dell'imposta sulla ricchezza mobile, e intanto che si compievano le necessarie operazioni sui ruoli definitivi, mi pare che si poteva sopperire alle esigenze dei bilanci comunali e provinciali coi centesimi addizionali della sola proprietà fondiaria. Per tal modo i contribuenti di quest'imposta non sarebbero stati allarmati, e giustamente allarmati che venisse a loro carico un aggravio, che in modo alcuno non sono tenuti a sostenere.

La mia interpellanza non ha altro scopo che quello di esonerare questi contribuenti di un aggravio indebito, il quale è tanto più a lamentare, che quand'anche fosse stata una suprema necessità quella che ha spinto il ministro delle finanze al decreto 4 marzo, di questa necessità doveva pur sempre essere giudice il Parlamento, il quale avrebbe provveduto con un'apposita legge.

Aspetto dalla cortesia del signor ministro delle finanze una risposta al fine di formulare un ordine del giorno che sottoporro alla deliberazione della Camera.

**SCIALOJA**, *ministro per le finanze*. Signori! In questa questione bisogna distinguere una parte legislativa ed una parte di esigenze amministrative.

Comincerò dalla prima.

La legge sulla pubblica amministrazione ha disposto che le sovratasse comunali e provinciali fossero divise in parti proporzionali sulle imposte dirette, di modo che quando si fa questo riparto, si deve avere necessariamente innanzi le imposte sulle quali il riparto dev'essere eseguito. Non è matematicamente possibile dividere una quantità proporzionalmente ad altre che non esistono. Bisognava dunque, per dividere le sovrimposte

comunali e provinciali, che vi fossero imposte dirette esistenti.

D'altra parte era urgenza dell'amministrazione che le lunghe pratiche amministrative, necessarie per preparare i nuovi ruoli, fossero eseguite nei primi mesi dell'anno. Sperava il Ministero, ed era intenzione del Parlamento, che in quei primi mesi si votassero definitivamente le imposte dirette pel 1866.

L'imposta diretta che porta il nome di tassa sui redditi di ricchezza mobile, al 4 marzo 1866 non esisteva, e se guardate il bilancio dello Stato, voi trovate che la somma di 71 milioni per questo titolo, vi è scritta per semplice memoria, poichè vi è a lato la nota che questa sarebbe la somma ove mai fosse adottata dal Parlamento una legge che confermasse quella esistente, e poi aggiunge che sarà diversa perchè con altra legge si proporranno le variazioni di cifra e di metodo.

Quella legge poi presentata dal mio predecessore fu da me ritirata, e ve ne sostituii un'altra, la quale faceva variare non solo la quantità, ma la base dell'imposta, poichè da imposta di contingente la traduceva in imposta di quotità, come fu poi adottato dal Parlamento. Oltre di che nel progetto di legge del mio onorevole predecessore ed in quello da me presentato, l'imposta che sopra nuove basi si domandava al Parlamento, si proponeva fosse sottratta alle sovratasse comunali e provinciali. Nel 4 marzo adunque lo stato delle cose era questo, che imposta sulla ricchezza mobile in Italia non esisteva ancora, ma solo vi era un progetto di imposta sulla ricchezza mobile, proposto dal Governo sopra una base diversa della precedente, e con istanza al Parlamento di non sottoporre questa nuova imposta alle sovratasse provinciali e comunali.

In questo stato di cose il Governo doveva provvedere alla preparazione dei ruoli sopra le due tasse esistenti, la fondiaria, cioè, e l'imposta sui fabbricati. Doveva dunque limitarsi a dire: per quest'anno, salvo gli altri temperamenti che credesse per avventura di prendere il Parlamento relativi a nuove imposte, preparate i ruoli dividendo le sovrimposte comunali e provinciali proporzionalmente a queste due tasse dirette esistenti.

L'amministrazione però aveva sempre l'occhio al corso che faceva innanzi alla Camera la sua proposizione, e poté accorgersi verso la metà di aprile che, accolta nella parte principale di una imposta di quotità sulla ricchezza mobile, sarebbe stata modificata in conformità al voto della maggioranza della Commissione, con assoggettare anche questa nuova imposta ad una parte del peso delle sovratasse comunali e provinciali. Ma anche allora, sopra questa semplice presunzione che venisse un giorno ad essere approvata questa tassa, il Governo non poteva pigliare provvidenza alcuna, perchè la Camera non aveva ancora espresso il suo pensiero definitivo se dovesse questa nuova tassa sopportare proporzionalmente, ovvero

soltanto in una parte determinata le sovrimposte comunali e provinciali.

Avete veduto poi col fatto come questa Camera ha votato un articolo di legge in cui la somma possibile delle sovrattasse sulla ricchezza mobile non può oltrepassare i 50 centesimi, mentre sulla ricchezza fondiaria può arrivare al 100 per 100 e salire anche al disopra, date certe combinazioni che ciascuno di voi rammenta meglio di me.

Dunque anche oggi la disposizione legislativa che ordina di suddividere le sovrimposte proporzionalmente alle tasse dirette, si può dire che ha grandissima probabilità di essere modificata da quella legge, il cui progetto è stato votato dalla Camera, e che questa mattina passerà all'altro ramo del Parlamento. Ora se questo progetto, come è quasi certo, diventa legge dello Stato, abbiamo una modificazione essenzialissima alla legge amministrativa che invoca l'onorevole interpellante, a quella legge, cioè, che prescrive la proporzionale distribuzione delle sovrattasse comunali e provinciali sulle imposte dirette.

Non pertanto, o signori, siccome la formazione dei ruoli, comunque molto inoltrata, non è ancora compiuta, quando giorni fa ho potuto prevedere che questa parte del Parlamento avrebbe, come avvenne, votata la proposizione della Commissione, io ho preparato disposizioni per le quali nella formazione dei ruoli si tiene ragione di questa eventualità, che il voto di una parte del Parlamento mi fa ritenere quasi certezza, e cioè che diventi legge dello Stato il progetto adottato da questa Camera, ed ho ordinato che si faccia una ripartizione per quanto è possibile conforme a questa nuova legge, salvo altri compensi che potrebbero essere concessi.

Credo pertanto che l'amministrazione nel suo operato sia in perfetta regola, avendo sin d'oggi preso le sue misure perchè i ruoli rispondano sempre meglio ai voti dell'interpellante ed alle leggi che spero saranno definitivamente votate.

**TORRIGIANI.** Nel ringraziare l'onorevole ministro delle spiegazioni che ha avuto la cortesia di darmi, debbo aggiungere d'aver riscontrato nel suo discorso tutta la diligenza posta da lui nel far conoscere meglio di quello che non aveva fatto io le molte difficoltà in cui ha dovuto versare di fronte alle condizioni di cose, che egli è venuto così squisitamente delineando; però mi permetterà l'onorevole ministro delle finanze che io gli dichiaro di non avere scorto nel suo discorso alcun'argomentazione per convincermi che se fosse stato promosso il solo articolo primo del decreto che forma subbietto alla mia interpellanza, non si sopperiva nei primi bimestri dell'anno alle esigenze finanziarie dei comuni e delle provincie senza i timori i quali si sono giustamente svegliati nei contribuenti dell'imposta fondiaria pel disposto dell'articolo 3.

Del resto parendomi di aver raccolto dal discorso

del signor ministro che egli non mandò ancora ad eseguire quello che è disposto in questo medesimo articolo, ed i ruoli non sono ancora formati, e che naturalmente, ove lo fossero, verrebbero modificati, di ciò io mi compiaccio molto, senza abbandonare la credenza che l'articolo terzo del decreto 4 marzo si poteva e si doveva lasciar nella penna.

Intanto parendomi sufficienti per lo scopo delle mie interpellanze le assicurazioni favoritemi dall'onorevole ministro delle finanze, conchiudo formulando quest'ordine del giorno, che prego l'onorevole presidente di mettere in deliberazione:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del signor ministro delle finanze, passa all'ordine del giorno. »

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Torrigiani.

(È approvato.)

#### INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose e per l'ordinamento dell'asse ecclesiastico. Ma, se io non temessi d'incorrere nella censura dell'onorevole Ricciardi (*Parità*) vorrei saper dalla Camera, siccome mi fu fatto premura, se voglia prima discutere il disegno di legge sulla coltivazione delle risaie, il quale mi si dice non possa dar luogo a lunga discussione.

**RICCIARDI.** (*Con vivacità*) Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**RICCIARDI.** Scusi, signor presidente; ma come al contrario, io ho la certezza che questo progetto di legge sulle risaie darebbe luogo a discussioni non brevi, così mi duole di non potere accedere al di lei desiderio e invece dovere insistere affinchè l'ordine del giorno sia mantenuto qual è.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io non sorgo per chiedere che l'ordine del giorno sia mutato, ma semplicemente per fare nuove istanze alla Camera, perchè voglia compiacersi di fissare qualche seduta straordinaria per discutere intorno agli undici articoli del progetto di legge di registro e bollo, confidando che in giornata l'onorevole relatore della Commissione potrà soddisfare al desiderio di riferire su questo progetto.

**PANATTONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Romano Giuseppe ha la parola.

**ROMANO GIUSEPPE.** La proposta di una seduta straordinaria per discutere gli undici articoli proposti dall'onorevole ministro per le finanze intorno alla legge di registro e bollo importa, secondo me, due conseguenze entrambe deplorabili: la prima è l'esautorazione della Commissione da noi eletta per riferire sul

progetto di legge, e proporre gli opportuni provvedimenti.

La seconda sarebbe d'invertire l'ordine del giorno. Perciocchè una, o due sedute straordinarie basterebbero per discutere il progetto di legge di registro e bollo prima del progetto sull'asse ecclesiastico.

Ora, l'idea e la deliberazione della Camera sono precisamente a ciò opposte, volendosi da esse che prima di ogni altro progetto sia discusso e votato quello sull'asse ecclesiastico e poi si proceda a tutto il resto. E però se la Camera crede dover tenere delle sedute straordinarie, io propongo che in queste sia esaurita la discussione sull'asse ecclesiastico, e quindi si proceda a quella delle altre leggi. Così sarà rispettata ad un tempo e la premura dell'onorevole ministro e l'ordine del giorno stabilito dalla Camera.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole La Porta.

**LA PORTA.** Io non ho molto da aggiungere a quello che proponeva l'onorevole Romano.

È ben naturale che si cominci la discussione della legge sulle corporazioni religiose; quando questa discussione sarà inoltrata, prima che si metta ai voti per scrutinio segreto, discuteremo in sedute straordinarie la legge sul registro e bollo e le voteremo ambedue. Io trovo che se un'altra legge si mettesse in discussione prima di quella delle corporazioni religiose, dopochè la Camera ha deciso solennemente tra l'uno e l'altro progetto di voler preferire la discussione del secondo, cioè quello delle corporazioni religiose, se si rivenisse, dico, su quella deliberazione, io vedrei naufragata la legge sulle corporazioni religiose.

Noi non sappiamo il domani, signori, e poichè quest'oggi l'abbiamo, cominciamo la legge sulle corporazioni religiose.

Propongo quindi l'ordine del giorno puro e semplice sopra la proposta, se per avventura c'è, poichè finora il presidente non ne ha fatto cenno, annunziando un invito, un desiderio, non mai una proposta.

**CHIAVES, ministro per l'interno.** Io mi ricordo che quando si è deliberato di procedere alla discussione del disegno di legge sui provvedimenti finanziari e successivamente del progetto sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'ordinamento dell'asse ecclesiastico, avevo avuto l'onore di far avvertire alla Camera che vi erano alcune leggi di minor mole le quali già si erano poste in allora all'ordine del giorno, e pregavo la Camera a non volerlo alterare.

Fra queste leggi io contemplavo appunto quella sulla coltivazione delle risaie, sia perchè credevo che non potesse dar luogo a lunga discussione per l'esempio che ne desumeva da ciò che era avvenuto nel Senato, il quale aveva senza discussione deliberato in proposito, sia per la grande premura che da ogni parte mi veniva fatta, affinchè questo schema di legge fosse sollecitamente sancito.

Allorchè io vidi poi che la legge sulla soppressione

delle corporazioni religiose si era messa all'ordine del giorno prima di quella sulle risaie, io non ne feci reclamo, persuaso qual io ero che, quando avessi rivolto alla Camera la preghiera di voler discutere quest'ultima legge senza ritardo, non avrebbe mossa difficoltà, perchè avrebbe agevolmente riconosciuto che ciò facendo non si ritardava punto la discussione riguardo alla soppressione delle corporazioni religiose, e all'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Pertanto io mi unirei all'avvertenza fatta in principio dall'onorevole signor presidente e domanderei che si passasse alla discussione del progetto di legge riguardo alla coltivazione delle risaie il quale, ripeto, checchè ne dica l'onorevole Ricciardi, non può a lungo occupare la Camera.

Pensate, o signori, che ieri avendo votato sulla proprietà fondiaria dei carichi non lievi, non sarebbe forse male che oggi si votasse una legge che è realmente sospirata da molti proprietari fondiari i quali la ritengono come un mezzo di risorsa onde meglio sostenere le gravezze loro imposte.

**PANATTONI.** Io mi astengo, o signori, dall'entrare nella questione, che ora è sorta intorno all'ordine del giorno, ed al sistema delle vostre discussioni.

L'obbligo che mi corre per ora, è di dichiarare che quando la Camera crederà di sentire il concetto che la Commissione, per la legge sulla tassa di registro e bollo, ha dovuto formarsi, sull'ultima proposta dell'onorevole ministro di finanze, la Commissione è già in grado, per organo mio, di dire il suo parere.

Però io devo al tempo stesso dichiarare che il parere della Commissione sarà di tale indole da impegnare nella deliberazione la Camera intera, come quella a cui le due controverse materie devono molto interessare; e che perciò dovrà prendere qualche parte alla discussione, spettando il deliberare piuttosto ad essa che a noi.

Detto questo io mi pongo agli ordini della Camera, e del presidente.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Romano.

**ROMANO G.** La cedo all'onorevole Ricciardi.

**RICCIARDI.** Io fo la proposta che cominci immediatamente la discussione sulla soppressione delle corporazioni religiose, e domani, in sul principio della seduta, abbia luogo quella sulla coltivazione delle risaie. Così non si perderà tempo, e saremo tutti contenti.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Io non credo che l'onorevole Ricciardi possa supporre che quest'oggi finisca la discussione sulla soppressione delle corporazioni religiose?

**TOZZOLI.** Io non entro nella quistione, domando solo, che se si farà quest'eccezione per la legge sulla coltivazione delle risaie, si faccia altresì per quella sul credito fondiario, la quale quanto alla importanza ne ha forse maggiore, nè può offrire del pari serie difficoltà nella sua discussione.

**PRESIDENTE.** Non è necessaria nessuna deliberazione. L'ordine del giorno è per la conversione ed ordinamento dell'asse ecclesiastico.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io, o signori, ho fatto una proposta, e per discarico della mia responsabilità verso il paese intero desidero che la Camera deliberi.

Io propongo solennemente alla Camera di tenere delle sedute straordinarie, poichè io debbo attenermi al programma che ho sottomesso alla Camera, e che essa ha approvato, val quanto dire, che oltre i 110 o 115 milioni che avete sanciti col voto di ieri, si debba ottenere altri 20 milioni circa per mezzo di modificazioni alle leggi sul registro e sul bollo.

Avendo veduto come siamo giunti sino a questo punto della Sessione, ed essendo certissimo, come nel fondo della vostra coscienza ognuno di voi dev'essere persuaso, che se vogliamo discutere le due leggi che si compongono di 250 articoli è impossibile che si provvegga a questa domanda del Ministero, io ho creduto mio dovere di restringere quei progetti di legge in undici articoli.

Io comprendo benissimo, o signori, che vi hanno taluni che credono nell'intimo della loro coscienza che la legge del registro e bollo non debba concorrere ad accrescere la rendita dello Stato; io rispetto l'opinione di costoro, e capisco come essi possano opporsi alla mia proposta. Se non che io spero che coloro i quali vogliono ottenere questi 20 milioni dalla tassa di registro e bollo, accondiscenderanno alla mia domanda che si tengano sedute straordinarie, per fare ciò che realmente è possibile, cioè, discutere undici articoli invece di 250.

Io non ho potuto ben comprendere il pensiero espresso dall'onorevole Panattoni, ma se male non mi appongo egli diceva, che non deve più riferire alla Camera, ma la Camera deve dire alla Commissione quello che deve fare. A me sembra che la Camera quando l'altro giorno ha ordinato che gli 11 articoli proposti dal Ministero fossero rimessi alla Commissione, e quando la Commissione, facendo prova della sua solerzia e del suo patriottismo ha creduto d'accettare l'incarico, ed ha invitato nel suo seno il ministro, che è rimasto a discutere con lei tre ore e mezza, a me sembra, dico, che tutto ciò dimostri ad evidenza che si riconosce la necessità che questo progetto sia esaminato e discusso.

Io quindi mi sento nel dovere e nel diritto di provocare dalla Camera una solenne votazione su questa mia domanda, cioè che si destinino delle sedute straordinarie per deliberare intorno agli 11 articoli, la cui votazione significherà al paese se la Camera vuole o non vuole che per quest'anno si abbia l'aumento di 20 milioni sulle tasse di registro e di bollo. (*Movimenti*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze domanda che la Camera tenga delle sedute straordinarie per discutere e deliberare sugli articoli che ha proposti

onde riassumere in breve i progetti di legge sul registro e bollo.

Io invito i signori deputati, o il signor ministro a fare una proposta precisa indicando i giorni e le ore, ed io la metterò ai voti.

**LAZZARO.** La Camera non aveva bisogno che le venisse fatto un nuovo appello, dappoichè essa stessa ha dato parecchie volte al paese ed al Ministero l'esempio che conosce i suoi doveri, e sa rispondere alle esigenze del tempo; quando l'altro giorno l'onorevole ministro delle finanze le ha manifestato il suo desiderio, la Camera vi fece ragione tanto che il progetto fu da essa rimandato alla Commissione. Per conseguenza io trovo per lo meno ozioso il modo con cui l'onorevole ministro ha fatto il suo caloroso appello alla Camera. (*Mormorio a destra*)

*Una voce a destra.* Ha fatto benissimo a dirlo chiaro.

**LAZZARO.** D'altra parte quante volte si è proposto di fare delle sedute straordinarie, rarissimo è avvenuto che la Camera ci abbia fatta obbiezione. Oggi la situazione è in questi termini: alcuni credono che la discussione e la votazione della legge sul registro e bollo possa ritardare quella della legge sulle corporazioni religiose; e siccome vi sono di quelli che credono che dalla votazione di quest'ultima legge il paese ed il Governo possano trarre molto maggior beneficio che non si possa da quella legge che riguarda una specie di tasse...

**RORÀ.** Domando la parola.

**LAZZARO...** sulla cui efficacia moltissimi non hanno la fede che ha il signor ministro, per conseguenza credono che sia meglio continuare la discussione incominciata. Ma poichè l'onorevole ministro dice che sono necessarie delle sedute straordinarie, e siccome da questa parte della Camera specialmente non si è mai fatta opposizione a che la Camera tenga due od anche tre sedute al giorno, così io propongo che se l'onorevole presidente della Commissione dichiara di essere pronto a sottoporre alla discussione della Camera la relazione, la Camera deliberi fin d'oggi che principiando da domani si tengano due sedute al giorno.

Se poi l'onorevole presidente della Commissione crede che questa relazione non possa esser pronta prima di sabato, allora io propongo che la Camera tenga seduta domenica per discutere appunto i progetti di legge che desidera l'onorevole ministro delle finanze; dichiarando per altro che la Camera deve avere quel tempo che è necessario, onde queste leggi di finanza possano riuscire realmente, come tutti desideriamo, di sollievo al paese, e non riescano, come dolorosamente parecchie volte è avvenuto, a danno del medesimo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rorà ha la parola.

**RORÀ.** Il relatore della Commissione avendo dichiarato che era pronto a riferire alla Camera, io fac-

cio la proposta che principiando da domani vi siano due sedute al giorno, una dalle 9 al mezzogiorno per discutere la legge sul registro e bollo, l'altra dalle due alle sei, per la legge sulle corporazioni religiose.

**PRESIDENTE.** Il deputato Casarini ha facoltà di parlare.

**CASARINI.** Io aveva domandato la parola per parlare nel senso stesso degli onorevoli Lazzaro e Rorà. Si sono fatte tre proposte; l'onorevole ministro dell'interno ha proposto...

**PRESIDENTE.** Ora non è più in questione questa proposta.

**CASARINI.** È stata esclusa? Allora mi limito a dichiarare che mi associo alla proposta degli onorevoli Lazzaro e Rorà.

**PANATTONI.** Mi pare che l'onorevole Rorà mi abbia prevenuto dicendo, che io spiegai già con chiarezza che la Commissione radunatasi in protratta conferenza anche ieri sera, erasi posta in grado di dichiarare per organo mio che trovavasi pronta a riferire su queste importantissime leggi. Però il fare una relazione per scritto non è, almeno fino a questo momento, il compito che mi trovo affidato; ma tuttavolta quando la Camera voglia sentire una relazione verbale intorno alle ultime proposte del Ministero, io era, sono, e sarò in grado di farlo ad ogni cenno della Camera.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti la proposta dell'onorevole Rorà, che, cioè, principiando da domani, si tengano due sedute al giorno, una dalle 9 a mezzogiorno per discutere i progetti di legge sulla tassa di registro e bollo; l'altra...

**RICCIARDI.** C'è una seconda proposta, vale a dire che vi sia una seduta straordinaria domenica.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ricciardi, ella ha fatto due proposte alternative. Quindi debb'essere contento che se ne adotti una.

**RICCIARDI.** Ma quei che proposero una seduta straordinaria per domenica?

**PRESIDENTE.** Voteranno contro quella fatta dal deputato Rorà.

**CHIAVES, ministro.** Ben inteso che nella prima o nella seconda seduta di domani verrebbe in discussione il progetto di legge sulla coltivazione delle risaie.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del deputato Rorà, cioè che la Camera, incominciando da domani, tenga due sedute.

La prima della mattina, dalle 9 alle 12, per discutere la legge sul registro e bollo; la seconda nelle ore pomeridiane, per occuparsi delle altre materie poste all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per la soppressione delle corpo-

razioni religiose, e la conversione e l'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Domando agli onorevoli ministri guardasigilli e di finanze, se accettino il progetto della Commissione.

**DE FALCO, ministro di grazia e giustizia.** Il Governo accetta in massima il progetto della Commissione come soggetto della discussione; si riserva però di presentare nel corso della discussione alcuni emendamenti ed alcune modificazioni consigliate da gravi ragioni, specialmente in ordine alla parte economica e finanziaria del progetto stesso. Queste modificazioni e questi emendamenti saranno presentati perchè possano essere mandati, ove lo si creda, alla Commissione, e quindi discussi volta per volta che ne venga l'occasione.

**PRESIDENTE.** Sono già stati presentati vari controprogetti che la Camera ha sott'occhi, perchè già stampati e distribuiti. Se ne darà lettura quando sarà il momento di discutere intorno ai medesimi.

Ora si dovrebbe dar lettura del progetto di legge, ma siccome è di gran mole, io stimo di rendermi interprete della volontà della Camera tralasciando di leggerlo, ed aprendo senz'altro la discussione.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Debbo annunziare alla Camera che venne proposta la questione pregiudiziale. Intorno ad essa sono iscritti più deputati. Il primo è l'onorevole Asproni. Ha facoltà di parlare.

**ASPRONI.** Signori, come avrete letto nella relazione della Commissione, il commissario del primo ufficio propose un sistema molto più semplice, molto più breve, molto più piano, il quale è stato dalla Commissione non adottato. Io ebbi il mandato dal primo ufficio di portare quelle idee nel seno della Commissione, dichiarai fino d'allora che avrei fatto appello alla Camera, riproponendo quello stesso ordine d'idee, il quale è concretato in soli sette articoli, che voi avrete sotto gli occhi, poichè furono stampati e distribuiti. Signori, la prima domanda che io mi sono fatto, nell'esame di questo progetto di legge è stata: se era tempo di divenire a questa riforma. E la risposta come a me, venne alla coscienza di tutti, che era reclamata dalla stampa, reclamata dalla pubblica opinione, reclamata dalla suprema sociale necessità, proposta dal Governo, raccomandata caldamente dallo stesso discorso della Corona. Dunque sul bisogno della riforma è inutile la discussione, voi lo sentite. Voi vedete le premure che si fanno perchè non si venga ad una soluzione di questo problema. Si domanda se tali cose si possono fare a metà, e come si debbono fare? E qui, signori, mi ricorreva in mente il detto di Tiberio al Senato romano quando sotto il consolato di Sulpicio e di Atterio si proponeva la legge contro il lusso. Forse, diceva il cupo ed accorto imperatore, era spedito non promuovere questa questione; ma portata, bisogna risolverla, perchè è gran prova di debolezza il palesare vizi ai quali non siamo sufficienti a por riparo.



Quando voi ponete mano a riformare, o ad abolire istituzioni di questa natura, se vi arrestate a metà, se non compite l'opera, se non avete il coraggio di portar la falce sino alla radice, voi non soddisfatte gl'interessi nuovi ed offendete gli antichi, questo è quello che vi accadrà. Credo che sia giunto il momento di risolvere la questione dell'intera libertà di coscienza, della piena libertà dei culti.

Si domanderà forse se in Italia siamo disposti a subire questa radicale riforma. Si dirà che queste idee potevano essere accettate in America, dove sorgeva una nazione a novella e liberissima vita; ma che nelle nazioni invecchiate sotto altri sistemi, ma che nelle inveterate nostre abitudini, a passo così ardito non siamo ancora preparati; che noi creeremmo una complicazione di cose maggiore e più deplorabile di quella che abbiamo attualmente. Vi dico, signori, che quando Jefferson concretò la formula della libertà di coscienza, vi erano pure in America degli uomini che moveano difficoltà, che credeano che la religione non potesse sussistere se non protetta dallo Stato; che ciò sarebbe creare un grande perturbamento sociale; ma egli, che, come scriveva al dottor Rush suo amico, *aveva giurato sull'altare di Dio guerra eterna contro ogni tirannide imposta allo spirito umano*, egli, dico, tenne fermo ed il risultato che si ebbe fu quello di fondare la libertà soda e durevole, che oggi è spettacolo e desiderio vivissimo del mondo civile, quella libertà che ha fatto gli Stati Uniti d'America antesignani di tutte le nazioni della terra nel progresso umano.

Osservate questo fatto, o signori; mentre negli Stati Uniti la libertà progredisce, si conserva l'ordine e cresce la ricchezza, la prosperità con mirabile svolgimento rapido; vedete la confusione e spesso l'anarchia in tutte le altre repubbliche del mezzodì d'America le quali sono perpetuamente travagliate, appunto perchè han voluto conservare la loro religione di Stato. Sapete, o signori, che cosa è la religione di Stato? È un tarlo nelle ossa; tarlo alla religione, tarlo allo Stato. (*Bene!*)

Tarlo alla religione, perchè essa non vive che di libertà, essa non si purifica che nella libertà; la religione è essenzialmente volontaria, essenzialmente libera, e il giorno che vi s'intromette la menoma ingerenza del potere civile, rimane adulterata e guasta. Tarlo allo Stato, o signori, perchè sempre quando il potere stringe lega colla religione, sorge spontaneo il conflitto di prevalenza in ogni questione, ogni giorno, ad ogni ora, poichè l'argomento di religione vi viene innanzi sotto tutte le forme in pressochè tutte le dipendenze dello Stato e dei singoli cittadini. Ogni questione di religione poi vi intralcia la via del progresso, e quindi la religione di Stato è errore, è danno incessante allo Stato e lo trascina alla absurdità, e anche alla sua rovina.

Che se voi ora sollevate questa questione per evitare o per dominare la questione clericale...

**PRESIDENTE.** Perdoni, onorevole Asproni, ella non fa

una vera questione pregiudiziale. Non le dico questo per non lasciarla parlare, anzi avrà facoltà di parlar lungamente, quando prenderà a svolgere il suo controprogetto. Ma chi presenta un controprogetto non propone una questione pregiudiziale.

Il regolamento, ella lo conosce bene, come vecchio deputato, considera come questione pregiudiziale quella che è diretta a impedire la discussione e la deliberazione. Ella, onorevole Asproni, mira a sostituire un progetto a quello della Commissione.

Quindi se ella intende di sviluppare ora il suo controprogetto, non credo di potervi consentire.

Se ella però intende fare una vera questione pregiudiziale, prosegua pure a parlare...

**ASPRONI.** Se mi permette l'onorevole presidente, io dirò come ha natura di una questione pregiudiziale il mio sistema che è diametralmente opposto a quello della legge formulata dalla Commissione. Se questo mio progetto fosse consentito dalla Camera, nè vi nasconderò che non oso sperarlo; ma nonostante lo propongo perchè resti negli atti della Camera per i venturi più fortunati di me e di noi.

Voi vedete che tutta la questione è compendiata ed abbreviata; resta inutile discutere il progetto della Commissione che assorbirebbe molto tempo senza ottenere una definitiva risoluzione di questa complicata e grave materia.

**PRESIDENTE.** Senta, onorevole Asproni quel che le dice il presidente, e poi la Camera deciderà. Il deputato Brunetti ha presentato un altro progetto di 68 articoli, grazie a Dio! (*ilarità*); un altro ne ha presentato l'onorevole Ricciardi; uno è stato proposto dall'onorevole Nisco, un altro non so da chi, e via discorrendo.

Ma tutti questi potrebbero domandarmi la parola per una questione pregiudiziale e trattare largamente il merito di questo grave argomento. Ora a me pare di non potervi acconsentire; se la Camera poi lo consente, io cederò sempre agli ordini suoi.

**ASPRONI.** Io farò un'osservazione alla Camera, del resto mi rimetterò. Io sono quasi alla fine del mio discorso, la Camera sa che io dico le mie cose con molta brevità, e senza lenocini, ed artifizi oratorii. Se lo consente, continuo: se no, mi siedo, ma credo che la questione è tanto pregiudiziale in quanto che se voi adottate questo sistema, se mai piacesse alla Camera di accettarlo, la discussione sarà breve, perchè non c'è nessun progetto che riassuma la materia più completamente di questo. Del resto io mi rassegherò al volere della Camera.

**PRESIDENTE.** Se la Camera consente che l'oratore continui il suo discorso, io non ho difficoltà. (*Movimenti in senso diverso*)

**ASPRONI.** Se mi lascian dire finisco subito.

**PRESIDENTE.** Se vuoi, interpellero la Camera. Però siccome l'onorevole Asproni ha detto che è vicino a finire il suo discorso, e d'altra parte è verissimo ch'egli

non abusa della benevolenza della Camera, perchè suole essere brevissimo, io credeva che essa volesse concedergli la facoltà di proseguire il suo discorso, che già volge al suo fine. Ma, come ho detto, se si vuole che io consulti direttamente la Camera, lo farò.

*Voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Continui l'onorevole Asproni.

**ASPRONI.** Ringrazio la Camera di questa deferenza, ma sia sicura che non abuserò della sua indulgenza.

Io sono d'opinione che non v'è parte del mondo così preparata a subire una legge di riforme radicali in materia di religione come lo è l'Italia. Vi è da domandare se questo provvedimento offenderebbe la religione? E io credo che chi dicesse questo recherebbe la più atroce offesa alla religione medesima. Non vi è nessuno in questa Camera che possa vantarsi di aver maggior rispetto e riverenza di quello che io abbia al sentimento della religione.

La religione, signori, è cosa la più sacrosanta.

Signori, è la cosa più sacrosanta della coscienza dell'uomo, ma perchè sia tale bisogna che sia immune da ogni passione, da ogni coazione, e che sia affatto libera. (*Benissimo!*)

In Italia voi vedrete che se stabilite la libertà del culto, se voi fondate la libertà di coscienza, voi non avrete difficoltà alcuna.

In effetto, vedete il sentimento cattolico cosa or fa in America dove aveva fondato parecchie chiese cattedrali, con spontanee contribuzioni senza avervi parte alcuna il Governo. Io conobbi un parroco americano che mi assicurò avere sino ottanta mila lire di reddito all'anno dalla sua chiesa per liberale concorso dei cattolici devoti.

Voi vedete in Irlanda che il Governo inglese ha tentato tante volte di stipendiare il clero cattolico, ed indurlo con insistenza ad accettare un assegnamento; ma egli ha continuamente rifiutato, e ne ebbe lode e venerazione dai credenti, che pur sono condannati a pagare largamente i ministri di bassa e di alta sfera di religione non propria. Vessazione di cui tosto o tardi l'Inghilterra pagherà il fio.

Voi vedete in Olanda, dove la religione cattolica è semplicemente tollerata, voi vedete come prospera vi progredisce la religione cattolica per libere oblazioni.

Voi vedete in Ginevra, o signori, che è la Roma del protestantismo, come la cattolica religione trovi risorse per fondare chiese, per allargarsi, per andare innanzi, per esercitare il suo culto. Come potete dubitare voi che in Italia ci sia meno sentimento religioso, meno amore del suo culto, dove è la sede del papato, per mantenere il suo clero, per sopperire alle sue necessità religiose, perchè non lo sostiene lo Stato?

Questi favori che il clero riceve dallo Stato, lungi dal vivificarlo, lo uccidono, come la religione preferita e privilegiata divora lo Stato, il quale rimane con lei in conflitto perpetuo.

Signori, è una lega molto infida e dannosa, essendo l'intimo intendimento di servirsi lo Stato del clero, e viceversa, come di uno strumento, di un mezzo a conseguire un fine che non è celeste.

La Chiesa nello Stato cerca una spada, un braccio che ai suoi cenni percuota chi si oppone alla sua volontà. Lo Stato carezza la religione per domare i corpi e le anime per mezzo dei preti. Il popolo, la libertà sono le vittime, e finalmente si arriva a decadenza di Stato e di religione.

Dunque vedete che noi avremo anche una gloria, perchè saremo i primi a decretare la vera libertà di coscienza, ed abolire la religione di Stato.

Nella sola Ginevra nel 1854 si propose una legge per la libertà dei culti. Il signor Tomettini fece una stupenda relazione in favore; ma il clero protestante, la diffidenza contro il cattolicesimo tanto potè, che il Gran Consiglio non ebbe coraggio di decretare quella riforma che avrebbe onorata la Svizzera, e nobilitato il Cantone di Ginevra che pur è uno dei più antesignani di libertà democratiche.

All'inverso noi temendo i protestanti, non diamo la libertà alla religione cattolica. E questo è un grandissimo errore. Se volessi diffondermi su questa materia, vi potrei intrattenere per tutta la giornata; ma voi ne sapete molto più di me, poichè non avvi chi fra voi, almeno lo suppongo, non abbia studiata questa materia profondamente, e non ne senta la verità.

Che ne avverrà invece coll'abbandonare questo partito risoluto, e coll'adottar quello del Ministero e della Commissione? Voi non potete evitare una complicazione religiosa, è inutile il dissimularlo. Una perturbazione delle coscienze avverrà. Saremo fortunati se qualche mente acuta troverà il modo di compendiare questa legge in vari articoli, i quali non offendano questo sentimento. Ed io ringrazierei colui o coloro, che venissero a farci tale proposta.

La soppressione dei frati non implica alcuna difficoltà, essa non implica serio argomento di religione. Poteva il monachismo essere una verità quando nacque, oggi è un anacronismo, ed è necessario di toglierlo via, e presto, togliendolo per utilità del paese e per bene dei frati medesimi: è una crudeltà mantenere questa spada di Damocle sospesa sul capo di tanta gente che è divisa e vive nell'anarchia. I frati e le monache giovani, per la maggior parte, desiderano rientrare nel secolo, gli altri si oppongono per diversità d'interessi.

Dunque noi facciamo anche un atto di buoni cittadini, un atto di carità cristiana risolvendo questa questione.

Finalmente, signori, io rivolgerei una parola a coloro che si ostinano a non voler toccate queste istituzioni, e li prego a considerare il movimento delle idee del secolo, a prevedere ciò che può arrivare da un anno all'altro, ed a riflettere se non sia troppo vera la sentenza che dettava Emilio Girardin nella *Presse*, par-

lando delle nuove corporazioni che s'introducono in Francia, e che vi agglomerano un patrimonio di milioni con detrimento dello svolgimento sociale; egli diceva: « badate che tutti questi beni sono casse di risparmio della rivoluzione. » Se voi provvedete in tempo farete un bene alla società, perchè, rimettendo in circolazione quest'enorme massa di beni, si convertiranno tanti proletari in cittadini operosi e possidenti. Se poi queste corporazioni le lascierete esistere, potrà venire un giorno che si trovino colpite dalla vendetta del secolo, e in cui gl'individui che le compongono sien messi sulla strada e trattati come pubblici nemici.

Signori, io poi intendo che sia fatto un assegno piuttosto largo a coloro che saranno prosciolti dal voto monacale, perchè non desidero, e lo dichiaro altamente, che questa legge abbia alcun carattere finanziario ed avaro; essa dev'essere una riforma altamente morale, altamente religiosa. Lo Stato ci guadagnerà molto colla circolazione dei beni che rientreranno nel commercio umano, e per quella quota che sarà a lui riservata.

Io son d'avviso, o signori, che questi beni debbano esser dati in mano dei comuni, perchè se voi li mettete nelle mani del Governo sapete cosa succederà?

Quello che avverrebbe alle acque di un torrente che si facesse scorrere sulle arene del deserto; la metà delle sue acque ne sarebbe assorbita. Invece nei comuni le operazioni saranno più semplici e molto più economiche. Che se non bastasse il quinto, e le urgenti necessità richiedessero che fosse pagata a beneficio dello Stato una maggiore somma, i comuni non avranno nessuna difficoltà di pagarla, perchè alla fin fine i pesi inerenti per le pensioni non sono che tanti vitalizi i quali verranno a cessare, e quella quota che i comuni dovranno corrispondere pel momento sarà largamente compensata dai frutti che ricaveranno dai beni lasciati a loro vantaggio.

Conchiudo che se voi entrate nella discussione larga e generale tal quale è proposta dalla Commissione si richiederà molto tempo, quel tempo che a noi manca; invece compendiata la discussione in questi sette articoli, facilmente, a mio avviso, si potrà trovare la soluzione di qualunque difficoltà che a questo riguardo possa presentarsi.

Ma se mai questo non vi bastasse, se non volete adottare questo sistema, io vi pregherei almeno che vi adoperaste a discutere i principii cardinali della legge, affinchè qualche cosa ne esca da questo Parlamento, e non si lasci sussistere la perturbazione d'animi inerente alla sospensione della medesima legge. (Bravo! Bene! a sinistra)

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole D'Ondes.

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, come siamo stati eletti deputati, abbiamo prima di ogni altro giurato di osservare lo Statuto; ed i senatori tosto che eletti hanno

fatto lo stesso; ed il Re quando sale al trono giura anco di osservare lo Statuto.

Onde chiaro è, che come una legge venga proposta alla nostra Assemblea, si deve primamente considerare se essa sia, o no, conforme allo Statuto; se sì, ed allora fa d'uopo procedere alla sua discussione e deliberazione; e se no, fa d'uopo dichiarare invece che il Parlamento non ha la potestà di portare quella legge.

Ed io reputo mio debito il dimostrare che questa legge contraria è a parecchie disposizioni dello Statuto, e che perciò non si può dal Parlamento farne la trattazione.

L'articolo 1° dello Statuto dice:

« La religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato. » (*Alcuno ride*)

Chi ha giurato lo Statuto, non può ridere! (*Mormorio*)

Ora questa disposizione, o s'intende secondo la lettera ed il senso presso tutti i popoli cattolici ritenuto, o s'intende secondo la formola dalla passata Camera dei deputati più volte espressa, di libera Chiesa, e libero Stato; da questa alternativa non si esce, e nell'uno, e nell'altro modo è sempre apertamente violata.

Nel primo caso non si può restringere il numero dei vescovadi, essenza del cristianesimo, nè diminuire i loro seminari, nè abolire alcun beneficio ecclesiastico, nè mutare la destinazione dei loro beni, nè appropriarseli lo Stato, senza il consenso del sommo pontefice, il che sarebbe materia di concordato.

Nè altrimenti va la bisogna per le corporazioni religiose, il consenso del Sommo Pontefice, un concordato, è necessario per abolirle, ridurle, modificarle in alcun modo, o disporre dei beni loro. E coloro, i quali, hanno lasciato le sostanze loro alla Chiesa, hanno avuto sempre la certezza e per il giure canonico e per il civile che dalla volontà del sommo gerarca della cattolicità, poteva essere mutata la volontà loro; e non altrimenti.

E nel secondo caso, e questo io desidero, la Chiesa libera, e libero lo Stato, che cosa ha più da fare lo Stato coi vescovati, seminari, benefizi di qualunque specie, corporazioni religiose, beni loro? Lo Stato non deve più tenere in alcuna considerazione la condizione di ecclesiastici cattolici, ai loro voti non deve imporre alcuna esecuzione; si condurrà da sacerdote chi vuole, resterà nei chiostrì chi vuole.

Lo Stato non debbe curarsi nè punto nè poco dei loro beni, la legge d'ammortizzazione, questa invenzione di tiranni vada cancellata. Gli ecclesiastici diventano cittadini, che godranno di tutti i diritti civili e politici e sottostaranno a tutti i pesi; spogli di qualunque privilegio, disporranno a loro talento dei beni loro, compreranno, venderanno come ogni altro cittadino o ogni altra associazione; ed i magistrati decideranno delle querele loro, come di quelle di ogni altro cittadino ed associazione. Libertà, libertà si

dia alla Chiesa, e finiranno una volta gli screzi tra la Chiesa e lo Stato, verrà il tempo nuovo di concordia, e felicissima.

E quanto ai beni, viene ad essere violato anche l'articolo 29 dello Statuto, che dice: « Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. »

E quali fossero le proprietà, determinato è dal Codice Albertino allora in vigore; imperocchè all'articolo 418 del medesimo era scritto:

« I beni sono o della Corona, o della Chiesa, o dei comuni, o dei pubblici stabilimenti, o dei privati.

« Sotto nomi di beni della Chiesa s'intendono quelli che appartengono ai singoli benefizi, o ad altri stabilimenti ecclesiastici. »

E le parole *senza alcuna eccezione* furono espressamente adoperate per i beni della Chiesa. Imperocchè il legislatore, cosa nota, e certissima, voleva nello Statuto dichiarare che tra le proprietà inviolabili erano quelle della Chiesa; ma gli si fece riflettere che ciò non bisognava, poichè nel Codice le proprietà della Chiesa erano apertamente considerate come quelle dei privati, de' comuni, dei pubblici stabilimenti, della Corona; pur nondimeno, a modo di maggiore sicurezza volle il legislatore porre quelle parole *senza alcuna eccezione*.

È evidente dunque che le proprietà della Chiesa sono inviolabili, e che con questa legge, cotale disposizione viene ad essere violata.

Nè per fermo quando il legislatore ha stabilito inviolabili tutte le proprietà, anche quelle della Chiesa, ha fatto alcun che di straordinario o di generoso, imperocchè la proprietà dei beni è per diritto di natura e non ista ad alcun legislatore di manometterla.

I legislatori riconoscono i diritti ed i doveri degli uomini, ma non sono essi che possono stabilirli, poichè essi non creano la natura umana, nè possono mutarla d'un briciolo. E dalla natura umana i diritti ed i doveri derivano; e quando voi date la libertà alla Chiesa niente voi fate di straordinario, di generoso; poichè la libertà degl'individui umani e delle loro associazioni è di diritto di natura; è dovere del legislatore l'assicurarla, manca al suo dovere ove la manometta.

E, signori, una volta che il Parlamento passato stabilì la formola di libera Chiesa in libero Stato, e che voi l'avete adottata, come ora vorrete negarla? L'avete dunque detta per celia, per beffa? Per praticarla soltanto quando torna contro alla Chiesa, e tenerla in non cale quando invece riesca a vantaggio di essa?

Nel discorso del trono all'apertura di questo Parlamento furono varie infelici espressioni... (*Bisbigli*) (I ministri sono responsabili di esso, quindi posso biasimare il discorso della Corona.) Ma tra le altre cose si disse: segregazione della Chiesa dallo Stato. Ognuno credeva che significasse separazione della Chiesa dallo

Stato, e per conseguenza libertà della Chiesa. Ma la parola *segregazione* è barbara, e si è caduto in inganno attribuendole quel senso. Invece questa parola come si rileva chiaramente da questa proposta di legge presentata da quello stesso Ministero, e nella forma adottata dalla Commissione, significa spogliare la Chiesa dei suoi beni ed opprimerla.

Signori, che si violi lo Statuto, è cosa chiara: ma qui mi si potrà dire, che il Parlamento ha facoltà di modificare lo Statuto: ed allora invece di violazione si avrà una modificazione del medesimo; i Parlamenti sono tutti costituenti, e possono riformare lo Statuto, come possono fare e rifare qualunque altra legge.

Veramente non so come mai si possa argomentare, non essendo espressamente detto in uno Statuto che un Parlamento sia costituente che si abbia cotanta potestà, della quale non c'è maggiore. Pure si allega a sostegno di cotale sentenza, il Parlamento inglese, che è come il modello da seguire ogni altro Parlamento.

Ed io esaminerò brevemente la natura del Parlamento inglese, e mostrerò la differenza che passa tra quello ed il nostro, tra i Parlamenti antichi (come ancora nei suoi fondamentali ordini è l'inglese) e i Parlamenti moderni dei popoli d'Europa: e mostrerò come delle costituzioni moderne non ce n'è una, che volendo stabilire che delle riforme si facciano alle costituzioni, non abbia determinate delle forme diverse di quelle ordinarie con cui si fanno le leggi.

Signori, facilmente saprete che la costituzione inglese si compone della legge comune e della statutaria; per legge comune, presa in senso lato ed in opposizione all'equità, s'intende la legge non iscritta, e la scritta o statutaria; ma presa in senso ristretto per legge comune s'intende quella non iscritta, che viene dalla consuetudine, e per legge statutaria la scritta, o decretata dal Parlamento.

La legge comune per principio giuridico non ha alcun termine d'origine, può trovarsi nelle consuetudini de' Bretoni, de' Romani, de' Sassoni, de' Danesi, de' Normanni, ma quelle anteriori a' Normanni sono cadute in disuso, anzi dimenticate, ma tutte le consuetudini dal tempo della conquista Normanna al presente sono in vigore. Ora è per legge comune, legge non iscritta, la costituzione inglese nelle sue parti fondamentali come che il Parlamento si compone del Re, dei Lordi e dei rappresentanti de' Comuni, che il Re non può fare male ed è fonte di tutte le grazie e non è responsabile, che non si possano levare sussidi senza il consenso de' Comuni, che vi sieno quattro Corti superiori.

Il primo atto statutario è la *Magna charta*, la quale nella somma stabilisce esplicitamente ciò che già era dritto consuetudinario. E poi i seguenti statuti sono i precipui che compongono la costituzione. La petizione de' dritti fatta a Carlo I, in cui si dice che ciò che si

chiedeva era antico diritto degl'Inglese. L'atto de' dritti alla chiamata al trono di Guglielmo e Maria, nel quale forse si sancisce qualche cosa di nuovo ma che ha addentellato nello antico. L'atto di assestamento convenuto con casa Annover quando andò al trono. E l'atto di riforma elettorale del 1832 di cui le altre riforme elettorali sono come conseguenza. Da tutto il che sorge chiaro che la Costituzione inglese è stata composta e dalle consuetudini e dal Parlamento, e non è punto la Costituzione che ha stabilito il Parlamento.

Onde il Parlamento indubitatamente come è stato sempre, è costituente, egli continua sempre l'opera sua; la Costituzione inglese è uno storico svolgimento di secoli lunghi.

Ma non è così presso di noi; lo Statuto ha stabilito il Parlamento e quindi il Parlamento debbe osservare lo Statuto, non ha facoltà di mutarlo, non è costituente; la nostra Costituzione non conta precedenti, è un atto nuovo dato da un legislatore, che non è stato il Parlamento.

La differenza è essenziale, nulla di comune sotto tale aspetto ha il Parlamento inglese ed il nostro.

Di quell'indole furono tutti gli antichi comizi di popoli alla barbarica conquista; i campi di marzo e maggio in Francia, le Cortes di Spagna, le diete longobardiche di Pavia, l'assemblea de' Savi degli Anglo-Sassoni pria della conquista normanna; in Germania le diete dello impero e delle singole sue parti; in Sicilia la Costituzione cominciata colla monarchia normanna sino alla riforma del 1812; la Costituzione di Svezia da tempo immemorabile sino alla riforma testè deliberata.

Il nostro Statuto, o signori, in gran parte è esemplato sulla Costituzione del 1830 di Francia, la quale come ben sapete, è la Costituzione del 1814 con alcune modificazioni.

La Carta del 1814 fu ottriatà da Luigi XVIII, come egli stesso disse, per libero esercizio della sua regia autorità, onde era quasi necessaria conseguenza che non istabilisse alcun modo, onde riformarla. La Costituzione del 1830 non fu che quella del 1814 con alcune modificazioni, e sul potere di riformarla nulla anco si stabilì, eccetto intorno alla Paria, per la quale si dichiarò che con novello esame riformata sarebbe stata parte della Costituzione medesima. Ora il nostro Statuto a gran pezza esemplato fu su quella Costituzione di Francia, parimente alcuna disposizione intorno a riforme non vi si stabilì; Carlo Alberto come Luigi XVIII ottriò lo Statuto secondo che egli stesso disse, di sua regia autorità.

E qui naturalmente mi si obbietterà: dunque voi non volete affatto nessuna riforma dello Statuto, volete che mentre tutto progredisce, lo Statuto sia immobile; le leggi fondamentali dello Stato immobili, immobili per conseguenza molte altre leggi che vi stanno strettamente connesse. No, o signori, io pure

voglio il progresso, io credo che si possa riformare lo Statuto, però che non si possa riformare nel modo ordinario, con cui si fanno le altre leggi.

Se da un canto lo Statuto in niuna guisa provvede alla riforma di alcuna sua disposizione, se da un altro canto v'ha necessità di fare delle riforme, dobbiamo noi dunque esaminare e stabilire quali norme per quelle si debbano praticare, ed a ciò ci aiuteremo degli esempi di altre libere Costituzioni, e più ricaveremo costrutto dalla natura stessa del Governo monarchico rappresentativo.

La costituzione degli Stati Uniti d'America, e credo non sarà tenuta d'indole retriva, stabilisce che affine di farsi una riforma è di necessità, che due terzi delle Assemblee del congresso la proponcano, o due terzi delle Legislature dei vari Stati la chieggano; ed allora una Convenzione la decreterà, senza che intanto sia legge pria che non venga confermata, o da tre quarti delle Legislature de' vari Stati, o da tre quarti delle Convenzioni elette in essi a tal uopo.

La Costituzione repubblicana di Francia del 1848 stabilisce, che l'Assemblea nazionale non può dichiarare la necessità d'una riforma, che alla fine d'una Legislatura; e che allora una Costituente dovrà per tre deliberazioni consecutive e coll'intervallo d'un mese l'una dall'altra ed a tre quarti di suffragi, e con essere i suoi membri almeno al numero di cinquecento, approvarla, affinchè si abbia virtù di legge.

Vedete che differenze grandissime le Costituzioni di quelle due repubbliche hanno sancito tra' modi di fare le leggi ed i modi di riformare le costituzioni medesime. Ed assai diversità di modi furono stabilite in altre Costituzioni della stessa Francia, in quella del 1791, monarchica di nome e repubblicana di fatto; in quella del 24 giugno 1793, non certamente fiore di senno politico; in quella di fruttidoro, anno III (22 agosto 1795); una riforma d'essa non potea deliberarsi che dopo 9 anni.

La Costituzione della Svizzera del 1848 stabilisce parimente dei modi speciali per la riforma della medesima, e tra le altre quella che deve essere approvata dal popolo. E le Costituzioni de' vari Cantoni non si possono riformare che con modi speciali, tra i quali l'approvazione dell'Assemblea federale.

E taccio di altre Costituzioni, e solo voglio rammentare a preferenza quel che sull'argomento è provveduto nella Costituzione del Belgio per le intime affinità del reggimento Belgico col nostro.

In essa si stabilisce: Il potere legislativo ha il diritto di dichiarare che vi ha luogo alla rivisione di quella disposizione costituzionale che egli indica. Dopo quella dichiarazione le due Camere sono disciolte di pieno diritto. Ne saranno convocate due nuove. Queste Camere statuiscono di comune accordo col Re sopra i punti sottomessi alla rivisione. In questo caso le Camere non potranno deliberare se due terzi

almeno de' membri che compongono ciascuna d'essi non sieno presenti, e niun cambiamento sarà adottato se non rianisce almeno i due terzi de' suffragi.

E cotesti sono esempi assai ammaestrativi. Senza che considerate, che è conforme al congegno stesso delle rappresentative istituzioni e dei liberi reggimenti, che quando si tratta di modificare uno Statuto, debbano almeno gli elettori sapere che i deputati non sono solamente per fare delle leggi che non siano in disaccordo collo Statuto, ma anco per una missione più solenne, quella di modificare lo Statuto stesso.

Signori, il nostro reggimento si compone del Re il quale ha esistenza e potestà propria; dei Senatori nominati a vita, e dei deputati rappresentanti del popolo. Se fosse possibile, in verità sarebbe il popolo che dovrebbe concorrere a fare le leggi, ma e per il numero di esso e per la sapienza bisognevole all'opera, il popolo non ha cotesta abilità, onde elegge de' suoi rappresentanti, coloro che esercitano per lui la potestà sua di legislatore insieme al Re ed al Senato.

Ove il popolo non conosca pria che i suoi deputati dovranno stabilire delle riforme dello Statuto, esse si farebbero senza il suo consenso, si potrebbero fare contro alla sua volontà; esso potrebbe essere spogliato delle sue libertà costituzionali, una volta che una maggioranza di una Camera anco scarsissima, anco di un solo consentisse a privarlo di quelle sue libertà. Deriva dunque dalla natura stessa dei governi monarchici rappresentativi, che le leggi che si fanno conformi allo Statuto, lo sieno ne' modi ordinari prescritti da esso, ma trattandosi di riformare il medesimo, altri modi si seguano; ciò è giustizia verso il popolo, ciò è libertà, ed invece la pretensione vostra di riformare a vostro talento lo Statuto è offesa della giustizia, è attentato alla potestà del popolo.

Ma, signori, v'ha più di questo; una volta che voi stabilite che potete discutere la legge che è proposta, che potete levare i beni alla Chiesa, che potete così riformare lo Statuto, io domando perchè domani non potete fare un'altra legge con cui mettere le mani addosso ai beni dei privati, ai beni della Corona, ai beni dei comuni? Poichè e per lo Statuto e per il Codice son tutti risguardati come beni uguali, come beni tutti inviolabili.

No! non comprendo perchè voi non potete dimani non osare cotanto: quale freno vi arrestra? Avrete anzi un esempio vostro proprio ad imitare.

Io non dico cose, o signori, che nel mondo non sieno avvenute, sono avvenute pur troppo. Oggi si trovano delle ragioni per spogliare la Chiesa, e domani si troveranno delle ragioni per spogliare i privati, la Corona, i comuni, ed altre associazioni.

Ma di più, o signori, una volta che avete stabilito che voi colle forme ordinarie come fate le leggi, potete pure modificare lo Statuto, io non so più quali altre modificazioni non possiate fare.

Perchè non potete voi, a cagion d'esempio, e qui mi rivolgo con ispecialità agli onorevoli consiglieri della Corona, perchè voi mutar non potete la successione al trono, abolire anzi l'eredità del trono e stabilire l'elezione?

Perchè non potete da capo a fondo mutare, anzi cancellare tutte le prerogative della Corona, levare al Re il comando delle forze di terra e di mare, la facoltà di dichiarare la guerra, di fare trattati e simili? Perchè non potete privare il Re della sanzione delle leggi, attribuirgli invece del veto assoluto il sospensivo, quello che si ha il presidente degli Stati Uniti di America, e via discorrendo?

Signori ministri siate previdenti e cauti.

Nè vale il dire: a riforma di qualunque disposizione dello Statuto bisogna che sieno d'accordo l'Assemblea dei deputati, quella de' senatori, ed il Re. Imperocchè vorrete voi così senza alcuna barriera, mettere continuamente in urto il potere popolare ed il regio? E questi sono i poteri che mettete in urto, imperocchè il potere del Senato, atteso il suo ordinamento è meno forte di que' due, e di poco affianca il regio. La bisogna va altrimenti quando i rappresentanti del popolo non possano a loro piacimento improvviso deliberare delle riforme, quando pria debba esserne consapevole il popolo, quando nuovi eletti dal popolo debbano quinci discutere le riforme già proposte; v'ha il tempo nel mezzo, il tempo apportatore di consigli maturi e perciò padre delle verità.

Uno statista serio non può ignorare, che i rappresentanti del popolo costituiscono una Assemblea, che se non ha raddoppiati freni, è più facile che ogni altra politica potestà, ad abusare. Gli statisti americani dagli egregi che composero la Costituzione federale a quelli che al presente vigono, sono unanimi in cotesta sentenza, e si sono sempre studiati a trovare riparo a tanta continua minaccia della libertà e della conservazione de' politici reggimenti: eglino ne hanno avuto esperienze molte ed infauste ne' loro Stati.

Signori, pensate bene quale arbitrio volete arrogarvi con questa legge:

Arbitrio di violare il diritto della proprietà de' beni, di manomettere la libertà delle associazioni.

Arbitrio di distruggere un numero infinito d'istituti di beneficenza, d'istituti di pubblica istruzione.

Arbitrio di offendere la libertà di coscienza, d'ingiuriare la religione di quasi l'universalità degli Italiani.

Arbitrio di far perire i più stupendi monumenti dell'arte italiana.

Arbitrio d'impedire a gran pezza agli Italiani la loro partecipazione all'opera solenne dell'incivilimento del genere umano, per mezzo del cattolico apostolato. (*Ilarità*)

Arbitrio di levare all'Italia uno de' più potenti mezzi, onde essa ha esercitato la dominazione ieratica sulla terra.

**ROMANO GIUSEPPE.** Vuol tornare al medio evo.

**D'ONDES-REGGIO.** Domanderei pochi minuti di riposo; quindi passerei ad altre considerazioni.

(*Seguono alcuni minuti di riposo.*)

Ma vi ha più di tutto quel che ho detto, nella proposta legge, ci ha confusione della potestà leggidatrice e potestà giudiziaria; vi ha una condanna a svariate pene per delitti che non si provano, anzi neanche si nominano, contro persone, che non sono abilitate a difendersi.

Che cosa infine, levate le false apparenze, e considerato l'intrinseco delle cose, è questa proposta di legge? La dichiarazione che le corporazioni religiose e altri enti morali sono nocivi allo Stato, ciò che significa più o meno colpevoli.

Ma voi non avete potestà di dichiarare colpevole un solo individuo? E come mai quindi avete la potestà di dichiarare colpevoli molti, perchè vivono in associazioni che sono e saranno per legge eterna dell'umana natura? Come di legislatori vi fate giudici, anzi nello stesso tempo e contro le stesse persone operate da legislatori e da giudici?

Ed è poco il dire che lo Statuto nostro separa la potestà legislatrice che voi avete, sostanzialmente dalla giudiziale, quando una tale distinzione è essenziale in qualunque forma di reggimento monarchico, repubblicano, aristocratico, misto affinchè non degeneri in aperta e crudele tirannide. È codesta verità volgare, non v'ha nè Statuti nè Codici di popoli civili in cui non sia implicitamente stabilita, non v'ha pubblicista che non la ritenga come indubitata. E se no, Montesquieu diceva: si ha il Governo de'Turchi; e dovrà forse da ora in poi dirsi si ha il Governo degli Italiani?

Voi legislatori, e giudici insieme condannate senza significare i reati commessi da tanto numero di cittadini, tra' quali e vecchi ed infermi e donne, e che solennemente hanno votata la vita loro ad opere di carità e di virtù. Eglino aiutano e confortano infermi e morenti, anco in mezzo agli orrori delle battaglie; soccorrono i poveri, cui sovente l'onesta condizione impedisce d'accattare per le piazze e per le vie; insegnano ed educano la gioventù, lo Stato non avrà mai mezzi di farlo nella stessa insigne maniera; predicano nei tempi la morale evangelica, vanno a predicarla tra gente selvaggia e cruda, ed a piantarvi la civiltà, sovente incontrando spietata morte, in mezzo alle città od in luoghi romiti cantano le lodi a Dio, e lo pregano di avere misericordia di loro stessi, e di tutti gli uomini, anco di voi, che li perseguitate. (*ilarità*)

Possibile, signori, che costoro che così spendono la vita loro, sieno poi de' malfattori? Ma dichiarate i loro delitti ed ascoltate le loro difese. La difesa è di diritto naturale; senza il diritto di difesa non esistono gli altri diritti. E poi tutti colpevoli: possibile che tra di loro non sieno degl'innocenti? Ed è forse progresso e civiltà che si condannino insieme rei ed innocenti

alla rinfusa? Forse eglino hanno tutti un delitto, credono che vi è Dio, e che la morale e la giustizia non sieno fantasmi propri degli uomini poveri di spirito, ma principii eterni dell'umanità.

E la prima pena che voi loro infliggete, o legislatori-giudici, è la distruzione delle associazioni, e la dispersione de' membri loro, la pena di morte che si può applicare alle associazioni; che atroci delitti i loro per meritare la pena di morte! Ma alcuno forse mi risponderà che i vari individui, almeno per questa proposta, non si ammazzano; col ferro e subito no, ma alcuni vecchi od infermi sono condannati a tale miseria, che saranno condotti a morte lenta e dolorosa.

L'altra pena è la confiscazione de' beni: su di ciò non cade dubbio. Pena cancellata in tutti i Codici de' popoli civili, e che se in un Codice di popolo si leggesse, quel popolo non sarebbe più noverato tra' civili, pena che non esiste ne' nostri Codici; e che ora giudici-legislatori stabiliscono di nuovo e per applicarla a' malfattori Corpi religiosi ed altri enti morali d'Italia.

Oh, Beccaria, e voi tutti grandi italiani, che tirannide chiamaste cotesta pena e sforzaste i legislatori del vostro tempo Re assoluti, ad abolirla, potevate mai immaginare che i posteri vostri sotto un governo di forma addimandata libera l'avrebbero ritornata in vigore, e dicendo che è progresso e civiltà!

Eppure altra pena più atroce è infitta a quelli innocenti. Lo disse, a vituperio del vostro modello, Edoardo Burke: strappare agli uomini la loro indipendenza per ridurli a non vivere che di elemosina è una grande crudeltà; questa pena della degradazione e della infamia è per molti cuori più insopportabile che la morte.

E v'ha un'altra pena ancora, la più orribile: a piene mani si versa sulle loro teste la diffamazione e la calunnia, come non si farebbe a' più vili ribaldi e traditori della patria. Ma sulle loro gote non ispunta il rosore, nè la coscienza li rimorde; questa è pena de' loro persecutori. Innocenti ed infelici hanno conforto in lui, che col braccio forte fa le grandi cose, disperde i superbi, depone da' seggi i potenti ed esalta gli umili, i poveri riempie di beni ed i ricchi manda vacui.

Signori, fermatevi in questo declino in cui vi state gettando: grandi rovine sono sparse in Italia, non solo di beni materiali, ma anco di morali beni, assai più preziosi; grandi rovine di giustizia, di libertà, di religione; a quelle non aggiungete rovine nuove. Non imitate, no, gli esempi d' Enrico VIII d'Inghilterra e della Convenzione di Francia, bestemmiatori di Dio e tiranni dei popoli, ma ristaurate invece il primato degl'Italiani nel mondo con essere giusti cogli uomini, ed ossequenti con Dio.

**PISANELLI.** Signori, l'onorevole deputato D'Ondes segnalando i danni che nascono, secondo il suo giudizio, dalla legge presente, ha fatto anche intravedere quelli più gravi che potrebbero in appresso seguirne,

e ha messo innanzi ai vostri occhi una serie di minacce che, se fossero fondate, basterebbero a spaventare l'animo di chiunque.

Se voi, egli ha detto, votate la presente legge, come sarà più sicura la proprietà privata? Come saranno più sicuri i diritti della Corona? Anzi come la Corona stessa non sarà da questi vostri attentati compromessa e minacciata? Tali voci, io ne son certo, non avranno eco, nè seguito in quest'Assemblea, ma esse si spanderanno nel paese. Non mancano coloro che cercano in ogni modo di diffondere sospetti e tetri presagi: finora il regno d'Italia gli ha tutti scongiurati e confonderà pure queste sinistre voci, ma è opportuno che insieme con esse si spanda pure nel paese la voce del vero: il paese giudicherà con quel retto senso che lo ha fatto trionfare di tanti pericoli, e son certo che irriderà a quelle tetre minacce.

L'onorevole D'Ondes ha conchiuso il suo discorso dicendo che noi abbiamo accumulate molte rovine, che ci astenessimo di aggiungerne altre. Signori, è vero, noi abbiamo fatte molte rovine, abbiamo disfatti cinque Stati, ne abbiamo sciolte le amministrazioni, mutate le leggi; ma in mezzo a queste rovine è sorta una grande nazione, che oramai agguerrita e potente procede al compimento de' suoi gloriosi destini.

E non solo l'onorevole D'Ondes c'invitava ad astenerci dal votare la legge, ma in nome dello Statuto ci ingiungeva ancora di respingerne persino l'esame e la discussione.

Fondava egli la sua richiesta sopra due ragioni:

La prima, che questa legge contiene un mutamento ed una violazione dello Statuto; la seconda, che quante volte si debbono mutare gli ordini statutali, ciò non possa eseguirsi dalla Camera elettiva convocata a base dello Statuto, ma esser d'uopo creare una Costituente espressamente deputata a compiere quei mutamenti che sono desiderati.

Comincerò dal confutare quest'ultima proposizione. Essa per verità si mostrerebbe immeritevole di confutazione, quando fosse dimostrata scevra di fondamento la prima. Ma nondimeno è conveniente che, sollevata nella Camera una questione di tanta importanza, non passi senza risposta.

Esiste, signori, un potere distinto dai poteri stabiliti dallo Statuto, un potere che si dice *Costituente*? Quando questo potere ha proclamato una costituzione, ha organizzato il reggimento politico di un paese, cessa e torna nel nulla, o veramente sopravvive all'opera sua? E se sopravvive, chi, e con quali condizioni può esercitarlo? Ecco la questione proposta dall'onorevole D'Ondes-Reggio.

Se noi vogliamo, per risolvere questa questione, rivolgerci agli esempi stranieri, ne incontreremo due fra loro diversi: l'uno quello dell'Inghilterra, l'altro quello della Francia. Nell'Inghilterra, come l'onorevole D'Ondes stesso diceva, la Costituzione si è sviluppata

gradatamente secondo che si svolgeva l'opinione pubblica. Quegli ordini che oggi sembrano così ammirabili sono il risultato d'innumerevoli atti del Parlamento e statuti che l'uno dopo l'altro, nel corso di parecchi secoli, son venuti a determinare i pubblici poteri.

Però non si è visto colà nascere improvvisamente uno Statuto, ma si è sentito che il Parlamento aveva fatto la Costituzione senza che il Parlamento fosse stato fatto da altri: e quando gl'Inglesi dissero onnipotente il Parlamento, non fecero altro che tradurre la loro storia in un assioma.

La Francia, venuti meno gli Stati generali, avea vissuto sotto il potere assoluto, e quando l'impeto di una nuova vita morale e politica mutò il suo diritto pubblico, essa creò di un tratto un Codice di diritto costituzionale. Sorse così spontanea la distinzione tra il potere costituente ed il potere costituito; e la Costituente francese che ha lasciato dietro di sé delle tracce immortali, consacrò quella distinzione, e spinse improvvidamente il suo scrupolo fino al punto d'interdire a'suoi membri l'ingresso nella Camera legislativa.

Quali di questi due esempi seguiremo noi? Certamente se si considera l'origine del nostro Statuto dovremmo essere più disposti ad accogliere l'esempio della Francia che quello dell'Inghilterra. Ma se la Costituzione inglese è una Costituzione storica, e perciò ancora non empirica, come la dicono alcuni scrittori francesi, ma razionale; s'essa è quella che nell'Europa ha portati migliori frutti, e se tutti gli uomini di Stato del nuovo regno d'Italia, con provvido consiglio, nelle questioni costituzionali han sempre tenuto fisso il loro sguardo alla Costituzione inglese; noi dobbiamo preferire, almeno quando non ci contrastino gravi ragioni, l'esempio dell'Inghilterra a quello della Francia. E dobbiamo preferirlo tanto più in quanto vediamo che la stessa Francia ha deviato da'suoi primi passi.

In effetto, mentre in Francia la Costituzione del 1791 avea preveduto il caso di riforme da portarsi allo Statuto, e stabiliti i modi onde raggiungerle, mercè la convocazione di una Costituente, e mentre di questo medesimo concetto era improntata la Costituzione del 1803, nelle Costituzioni posteriori, quella previsione di riforma e di metodo per attuarla scomparvero totalmente. E se alcuni scrittori francesi ciò nondimeno mantennero il pensiero della necessità di una Costituente, essi si fondavano sopra un articolo della Costituzione francese del 1830, l'articolo, se non erro, 38, concernente la Paria, il quale disponeva che questo punto sarebbe stato in appresso esaminato. Ma se troverete qualche scrittore francese, che ritiene la necessità di convocare una Costituente per mutare lo Statuto, la maggior parte degli uomini di Stato di quella nazione, fra cui basti citare il duca di Broglie, si mostrarono avversi a quella dottrina.

Le ragioni che adducono quegli scrittori in sostegno



del potere costituente, sono quasi prettamente giuridiche e non hanno grande importanza; trovo in Hello addotta anche una ragione politica, ma essa è ricavata dalle condizioni della Francia. Le rivoluzioni in Francia, ha egli detto, hanno disposto gli spiriti a mutamenti repentini: se commettete lo Statuto all'arbitrio del potere legislativo, voi non potrete essere più sicuri della sua stabilità; il potere costituente è l'egida dello Statuto.

Ebbene, io risponderò che l'Italia ha fatta la sua rivoluzione per conquistare la indipendenza e la libertà; che noi abbiamo uno Statuto, il quale fu gelosamente custodito dai Subalpini; che esso fu in tutta Italia acclamato in mezzo alla tempesta delle rivoluzioni, e che dopo, tra le agitazioni dei partiti, da tutti fu invocato come palladio delle comuni libertà. Risponderò che salda base di uno Statuto non è, nè può essere un articolo che sia scritto in esso o che vi si voglia introdurre. La base salda, e, per ventura, la sola incrollabile degli Statuti, è la coscienza dei popoli. (*Bene! Bravo!*)

E non è a temere, signori, che questa possa mancare alle nostre istituzioni, frutto del dolore di tante generazioni, e sospiro di tanti secoli.

Invece di essere l'egida di uno Statuto, il potere costituente è una minaccia per tutti i poteri dello Stato. Immaginate che il potere legislativo, gettasse in un giorno, lacerato in mezzo al paese lo Statuto; credete voi che gli elettori potrebbero raccogliersi nei comizi elettorali, senza che la società si sentisse commossa dai suoi cardini? Siete voi sicuri che non si sarebbe scavato un abisso nel quale tutti i poteri dello Stato potrebbero essere ingoiati? Credete voi che i nuovi eletti sederebbero tranquilli accanto ai poteri antichi, non rinnovati nè rinnovabili?

Io lo ripeto, il potere costituente è una minaccia perenne contro gli ordini e i poteri dello Stato: è una divinità occulta, spregevole quando è inerte, ma terribile quando si mostra, e la cui mano minaccia incessantemente la vita dello Stato; esso è il nulla o la rivoluzione; e le rivoluzioni non si preannunziano, nè si scongiurano cogli articoli di legge.

Io ritorno al punto ondemossi: seguiamo l'esempio dell'Inghilterra. A ciò fare ci consiglia una considerazione assai grave, la quale non comprendo come sia sfuggita alla mente dell'onorevole D'Ondes-Reggio studiosissimo della Costituzione e della storia inglese.

La dottrina costituzionale in Francia è stata viziata da un errore che ha contribuito grandemente ai danni di quella grande nazione. La rivoluzione francese avea tutto rovesciato, tutto distrutto; e quando si pensò a riedificare, quando si trovò necessario di restaurare una parte dell'antico, si costituirono i poteri pubblici col pensiero che dovessero a vicenda limitarsi e combattersi. Si sperò che i poteri collocati in una stato di reciproca diffidenza, mercè pesi e contrappesi, potes-

sero equilibrarsi e placidamente convivere: così surse la fallace dottrina dell'equilibrio de' poteri, la quale nel diritto internazionale produsse quell'equilibrio europeo ch'è stato il vero squilibrio delle nazioni e delle pubbliche libertà. La dottrina inglese ha un'altra base, non l'antagonismo e la lotta, ma il concorso e l'armonia di tutti i poteri. Tra la Camera dei comuni ed il potere esecutivo, tra il potere esecutivo e la Camera de' pari, tra questa e gli altri ordini non esistono nè diffidenze, nè gare che finiscono col discredito e colla rovina dei poteri stessi; sono organi della vita politica dello Stato e concorrono tutti al bene del paese.

Credo sufficienti queste ragioni per mostrare all'onorevole D'Ondes che noi non abbiamo un potere diverso dai poteri stabiliti dallo Statuto; che il potere costituente il quale senza mostrarsi si aggira in mezzo a noi, e pur invisibile c'incalza, è un potere immaginario, nè può trovar posto in quei paesi i quali seguono le vere e sincere dottrine costituzionali. (*Benissimo!*)

Ma è egli vero, signori, che questa legge violi lo Statuto? Grave accusa sarebbe certamente questa, e grandemente ingiurioso sarebbe per la legge il fondamento dell'accusa. Nessuno oserebbe consigliarvi di adottare la presente legge se attentasse alla proprietà, se si facesse con una mano autrice di atti che con l'altra punisce e reprime.

Qual è il soggetto della presente legge? Essa non viola i voti dei singoli religiosi: non si incontra nella legge prescrizione alcuna, la quale interdica ad un cittadino di pronunziare quei voti che stimerà più utili alla sua vita presente e alla sua vita futura. La legge non offende dunque la libertà di coscienza; neppure impedisce che coloro i quali professano una credenza e vogliono in qualunque modo promuoverla si raccolgano insieme e si accomunino in quelle opere che credano più consentanee al loro scopo.

La legge dunque non viola, non offende in nessun modo il diritto di associazione e la libertà religiosa.

È dunque vano invocare contro la presente legge il primo articolo dello Statuto; vano il rammentare quanto sia il rispetto dovuto al sentimento religioso.

Non meno vana è l'accusa che si ripete dall'articolo 29 dello Statuto. Di questa accusa son fatti segno i provvedimenti coi quali si sciolgono le corporazioni religiose (e questo è il punto principale) e coi quali si dispone dei loro beni.

Ora, ha il diritto il potere civile di sciogliere i sodalizi religiosi, e disporre dei beni? Se io dimostrerò che questo diritto non si può in nessun modo impugnare, ch'esso è stato anzi da tutti i pubblicisti riconosciuto, sarà evidente che questa legge, invece di contenere una violazione dello Statuto, sia un omaggio ai principii ed alle pratiche più costanti della dottrina giuridica.

Ogni istituto religioso ha due aspetti e due maniere di vita: esso esiste nella Chiesa, e ne dipende per i suoi rapporti religiosi; ma esso esiste pure nel secolo, e pei

suoi rapporti civili dipende dallo Stato. La prima parte è indubitata, ma è pure manifesta la seconda.

Considerate un sodalizio religioso; voi vedrete che esso possiede, amministra, acquista, sta in giudizio; voi vedrete insomma un ente morale che ha diritti e doveri; voi scorgerete in esso una persona giuridica; questa persona giuridica è creazione della legge civile. A questa dunque spetta il regolare i contatti del sodalizio religioso con la società, statuire sopra i suoi rapporti civili. Ora, è appunto quest'ordine di rapporti che forma il soggetto della presente legge.

E se la potestà civile impartisce ad un sodalizio religioso la vita civile, nessuno può dubitare che a ciò sia spinta da fini di utilità pubblica, ed ognuno pertanto deve comprendere che, cessati quei fini, nasce nella potestà civile il diritto ed il dovere di ritirare la sua sanzione.

Nè si dica che con la potestà secolare debba allo scioglimento del sodalizio religioso concorrere l'autorità ecclesiastica. Ciò sarebbe vero se il potere civile, non contento di sciogliere i legami civili e recidere soltanto la personalità giuridica dell'istituto ecclesiastico, volesse ancora modificare le regole e le norme che concernono i rapporti spirituali, pei quali si trova anodato alla Chiesa e sottoposto all'autorità ecclesiastica. Ma questi rapporti non sono invasi dalla presente legge, che rispettando la libertà degli individui, gli commette alla loro coscienza.

Però non ci è mai stato giureconsulto in Europa il quale non abbia riconosciuto nella potestà secolare il diritto di spogliare un istituto ecclesiastico della personalità civile, e di sciogliere i sodalizi religiosi.

E questo diritto è stato in ogni parte di Europa, e segnatamente in Italia, esercitato da' principi. Vorrebbe ora l'onorevole D'Ondes rinnegarlo?

Ma sciolta la personalità civile, rimangono i beni che prima erano posseduti dagli istituti religiosi. La potestà civile potrà disporre di questi beni?

Ecco la questione.

L'onorevole D'Ondes ha ricordato l'articolo 29 dello Statuto il quale statuisce che ogni proprietà senza eccezione è inviolabile.

Poi ha soggiunto, non potersi dubitare che tra le proprietà garantite dallo Statuto sia compresa la proprietà della Chiesa.

Aprite il Codice Albertino, egli ha detto, che vigeva nel tempo in cui fu pubblicato lo Statuto, e troverete all'articolo 418 riconosciuta la proprietà della Chiesa.

Permetterà l'onorevole D'Ondes che io rammenti alcuni precedenti delle disposizioni da lui invocate. Quando nel regno subalpino si pose mano al Codice civile, si compilò l'articolo 418 il quale riconosceva la proprietà della Chiesa.

La magistratura del Piemonte, costante propugnatrice dei diritti della potestà civile, e segnatamente i Senati di Savoia e di Torino, osservarono che si poteva

riconoscere la proprietà dei particolari istituti, ma non mai una proprietà della Chiesa; che potevasi riconoscere la prima, inquantochè essa non offendeva nè violava i diritti della potestà civile, giacchè tutti gl'istituti speciali ammessi nel territorio di un principe doveano riputarsi, per quanto spettava ai rapporti civili, sotto la potestà piena del principe stesso. E quindi fu aggiunto all'articolo 418, dall'onorevole D'Ondes citato, l'articolo 433 ch'egli non ha citato, ed in cui è detto: « Sotto nome di beni della Chiesa s'intendono quelli che appartengono ai singoli benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici. »

Non ha dunque alcun fondamento l'opinione che il Codice Albertino abbia attribuito alla Chiesa un diritto di proprietà sopra tutti i beni che fossero stati addetti ad ufficio ecclesiastico.

Ma poichè si è invocato il Codice Albertino, rammenterò un precedente storico.

Quando nel 1770 furono aboliti i gesuiti..

ASPRONI. Nel 1848.

PISANELLI. No, prima.

Una voce. Nel 1773.

PISANELLI. Sì nel 1773, si mandò al Senato, per la registrazione, la Bolla pontificia. Nel rapporto da cui era preceduta ci era insinuata qualche frase dalla quale poteva rilevarsi che la Corte di Roma avesse pensato di conservare a sè il diritto di disporre intorno ai beni.

Il Senato di Piemonte non registrò altrimenti la Bolla che con una clausula espressa, nella quale era dichiarato che le frasi insinuate, per qualunque fine, nella parte che precedeva la disposizione della Bolla, non potessero avere alcun effetto ad attaccare e violare i diritti del principato civile.

Crederà ora dopo questi precedenti l'onorevole D'Ondes che, quando si compilava il Codice Albertino, si pensasse a creare un diritto nella Chiesa superiore ai diritti del principato rispetto agli istituti ecclesiastici che potessero avere dei beni?

L'onorevole D'Ondes ha detto: non c'è bisogno del Codice Albertino e dello Statuto, il diritto di proprietà è un diritto naturale, è un diritto inviolabile che non ha bisogno della sanzione de' legislatori; esso può mettersi innanzi a chiunque, in qualunque luogo, con autorità propria e indipendentemente da leggi.

Entrando anche in quest'ordine di considerazioni, discutendo solo razionalmente, io domando: quale è il diritto di proprietà che offende la presente legge? E qui desidererei una risposta precisa.

È il diritto della Chiesa? È il diritto del pontefice? Ma in nessun tempo, anche nei più bui e tenebrosi si è mai pensato di riconoscere sopra tutti i beni destinati al culto, che si trovassero nell'orbe cattolico, un diritto della Chiesa universale e del pontefice. Dunque non vi è violazione alcuna di diritto rispetto a costoro.

Si offende forse il diritto degli'investiti? Ma ognuno

consente che costoro non hanno diritto di proprietà: hanno un'aspettativa, hanno, se così vi piace chiamarlo, anche un diritto, ma vitalizio. Queste aspettative e questi diritti son dalla legge valutati: potrete discutere se questa valutazione sia giusta, ma non si può dire in essi offeso un diritto di proprietà che non hanno. Io desidero che le ragioni degli odierni investiti sieno largamente soddisfatte, perchè la legge si mostri non solo giusta, ma equa.

Se non il diritto della Chiesa, e del pontefice, non quello degl'individui, può dirsi violato il diritto dell'istituto il quale è disciolto?

Ma evidentemente il diritto dell'istituto è subordinato alla sua esistenza; se voi consentite allo Stato il potere di far venir meno quest'esistenza, e sciogliere l'istituto ecclesiastico, è manifesto che, quando l'istituto è sciolto, non può sopravvivere un diritto di proprietà che si poggierebbe nel vuoto.

Ma qui non voglio tralasciare una obbiezione che sarebbe grave se fosse fondata. Noi non neghiamo, potrebbe dirsi, allo Stato il potere di sciogliere un istituto ecclesiastico; ma se sciogliendolo voi vi appropriate i beni, ognuno potrà pensare che allo scioglimento siete stato sospinto non da pubblica utilità, ma da volgare cupidigia: questo pensiero non può non turbare la coscienza, non può non destare apprensioni e ripugnanze per gli atti della potestà civile.

Ma dubiteremo noi che, se il potere civile procede oggi alla dissoluzione dei sodalizi religiosi, anzichè da bassa cupidigia, vi sia egli sospinto da altri e nobilissimi intenti? Dubiteremo noi che lo scioglimento dei sodalizi religiosi sia, nelle presenti condizioni, non solo un diritto, ma un dovere della potestà civile?

Non ho mestieri di rivocare in dubbio nessuna delle affermazioni fatte dall'onorevole D'Ondes intorno ai vantaggi che l'ordine monastico ha portato alla società civile in alcune congiunture, in alcuni tempi, nei secoli passati. Quando si vede sorgere una istituzione, diffondersi e grandeggiare, è pur necessario conchiudere che essa soddisfi ad un bisogno vero della società e che corrisponda alle sue condizioni; ma quando quella istituzione non ha più vigore, declina e scade, con ugual ragione può dirsi che il suo compito è cessato. Il quale concetto è apertamente rifermato da' fatti.

Chi può dubitare che dopo le invasioni barbariche i conventi si sono mostrati come rifugio ad ogni sentimento pietoso, come schermo contro le prepotenze, quali maestri di civiltà, ed educatori dei popoli, sia come è sempre stato il sacerdozio nei primordi della vita civile? Chi può negare che i religiosi hanno destato le antiche e nobili tradizioni del mondo romano a fronte del popolo invasore e barbaro? Chi ignora ch'essi hanno custodito le lettere, ricreata l'agricoltura, suscitato perfino le industrie? Gli stessi mendicanti che oggi ci sembrano così contennendi, sono stati strumento di civiltà. Avvolto il mendicante in una rozza tunica, ma pure

irradiata da un'aureola religiosa, ammansiva la durezza, si conciliava la stima e il rispetto de' potenti, e rappresentante delle plebi, le rilevava. Sì, ci è stato tempo in cui ogni croce ed ogni convento era una protesta contro la violenza, un simbolo di civiltà. Di ciò nessuno può dubitare; ma siamo noi ai tempi dei Goti, dei Vandali, degli Unni? Siamo noi ai tempi di Carlo Magno? (*Bravo! Bene!*)

Non ritrarrò le condizioni a cui oggi è pervenuto il monacato, nè i segni visibili della sua decadenza, ma certo chiunque ha ossequio per la religione e ne tiene in pregio il decoro, deve co' suoi voti affrettare lo scioglimento de' sodalizi religiosi; e deve affrettarlo chiunque abbia solo a cuore la pace e il decoro di un sì gran numero di cittadini, quanti sono i frati e le suore, che discordi tra loro e dissidenti col secolo, vivono da parecchi anni incerti della loro sorte, e molti di essi divisi da' loro chiostri non sono ancora rientrati nella comunanza civile.

Nè mi farò a descrivere le relazioni che oggi coronano tra la vita esteriore di un convento e di un frate col consorzio sociale; ma basti volgere lo sguardo alla parte intima di un convento o di un frate. Nel frate avete un uomo il quale fa voto di castità, di povertà, di obbedienza. Vi paiono questi voti conciliabili colle condizioni di una società, nella quale l'agiatazza, da tutti ambita, è titolo di onoranza e fonte di probità, nella quale la famiglia non solo è conforto e decoro, ma garanzia della moralità del cittadino, nella quale niente si può concepire di più misero e di più ripugnante quanto la negazione della propria coscienza, l'abbandono di se stesso, e le cieca sommissione alla volontà di un altro individuo? (*Bravo!*)

Se, piuttosto che il frate, voi guardate l'istituto, di leggieri vi accorgete quanto sia dissonante dai principii e dai bisogni dell'età nostra. L'istituto monastico, destinato a ridestare le antiche tradizioni, non vive che nel passato, ha un istinto ed una ripugnanza prepotente contro qualunque innovazione. Esso ha il senso della stabilità; l'unico senso che possiede è questo. Ora, nella società moderna, in mezzo alla libertà, tutte le forze si svolgono, tutto è vita, tutto è movimento. E quali sono le precipue forze di questa vita e di questo moto? La coltura e il lavoro. Come dunque un istituto, il quale contraddice a quest'istinto prepotente della società odierna, può acconciarsi con essa, vivere con essa? Quell'istituto non sarebbe che un'ingiuria o una minaccia, sarebbe una pianta parassita e molesta; coteste piante debbono svellersi. (*Segni di approvazione*)

Il Governo adunque, signori, è tratto a questa riforma, non da mire cupide, non da odii e rancori, ma da alti e nobilissimi fini, e non può quindi alla potestà civile impugnarsi il diritto di disporre di quei beni, che, appartenuti finora alle corporazioni religiose, rimarrebbero d'ora innanzi vacanti.

Chi parla di diritto di proprietà nella Chiesa, chi afferma che togliendo i beni alla Chiesa si attacca la sua esistenza, sconosce l'origine, l'indole, lo scopo dei possedimenti ecclesiastici e vilipende la Chiesa. La Chiesa ha domandata la libertà; ecco la prima ed ubertosa fonte della sua vita! La Chiesa oggi si è messa in guerra colla libertà, e così rinnega la sua vita. (*Viva approvazione*)

La Chiesa non morrà, perchè è destinata ad esprimere un sentimento che è immortale negli animi degli uomini, il sentimento religioso; ma coloro che, mostrandosi fautori di questo sentimento cercano usufruttuarlo per proprio vantaggio e per fini mondani, ed a nome della religione fanno contrasto ai sentimenti più nobili dell'animo umano, e a' progressi della civiltà, pongono in gran pericolo la pace e il decoro della Chiesa. (*Bravo! a sinistra*)

Io diceva che si sconoscono l'indole e le ragioni dei possessi ecclesiastici, quando si parla di un diritto di proprietà. Potrei citare le parole di San Bernardo, di Sant'Ambrogio, e di molti altri, i quali insegnano che tutti coloro che sono in possesso di beni ecclesiastici, hanno il potere di amministrarli e di usarne, ma non riconoscono in essi alcun diritto di proprietà. Ed era canone costante della giurisprudenza d'Europa che, sciolta una corporazione religiosa o un istituto ecclesiastico, i beni ricadessero alla Corona: i benefizi ecclesiastici erano ragguagliati ai benefizi militari, che in appresso divennero feudi; e come si diceva che i benefizi militari erano posti in guardia del principe, e che morto il feudatario, rientravano nella camera del principe, così in Francia e in Italia fu massima costantemente osservata che, divenuto vacante un beneficio ecclesiastico, i beni dovessero passare alla Corona. E su questa dottrina fondavano molti giureconsulti la loro opinione quando nella Camera subalpina, si discusse la legge del 1855.

Io non professo questa dottrina, io non dico che i beni ecclesiastici spettino per diritto di vacanza alla Corona; ma affermo e sostengo che lo Stato ha il potere di disporre dei medesimi, e che esercitando questo potere non offende il diritto di alcuno.

Ma oltre al diritto della Chiesa, del pontefice, oltre al diritto dell'istituto che è investito dei beni, ci è un altro diritto, un diritto che finora non è stato considerato e del quale mi pare che l'onorevole D'Ondes non abbia parlato, e pure è il solo a cui bisogna badare, il diritto del fondatore.

Il diritto del fondatore è senza dubbio un diritto di proprietà. Ma il diritto di proprietà ha un limite nella pubblica utilità, nell'interessi generali della comunanza civile.

Gli atti del proprietario sono rispettabili finchè non eccedono la sua competenza e la sfera degli interessi privati, i quali d'ordinario cessano con la vita.

L'onorevole Cantù mi ricorda che c'è il testamento,

non io potevo dimenticarlo. Ma col testamento oggi non si estende il diritto di proprietà al di là dell'ultimo limite della vita; si rispettano le disposizioni testamentarie come sostegno e compimento del diritto di proprietà, ma, come in ogni altro atto, fino a che non violino le ragioni di utilità pubblica e gli interessi generali della società.

Allorchè un proprietario dispone dei suoi beni fondando una istituzione perpetua, è chiaro che a questa istituzione s'intreccia l'interesse permanente di tutta la società.

Or di questo interesse lo Stato è il solo legittimo rappresentante e custode. Lo Stato può giudicare corrispondente a quell'interesse la istituzione e permetterla, ma se la scorge ad esso contraria ha il diritto e il dovere di ritirare il suo assenso.

Ciò è accaduto, (ed è il mio amico Guerrieri che me lo suggerisce) nei fedecommessi.

Certamente avevano diritto i proprietari che istituivano dei fedecommessi di disporre dei loro beni, ma quelle disposizioni erano perpetue e trapassavano non solo la vita del testatore, ma anche quella di altre generazioni.

Però queste istituzioni si innestavano con gli interessi permanenti della società, e la società stessa che aveva potuto permetterle, quando stimò non offese le ragioni della comunanza civile, sentì il dovere di troncarle allorchè vide turbate da esse quelle ragioni, e ferita la utilità pubblica. Nessuno più dice, che, sciogliendosi i fedecommessi, si sia violato il diritto di proprietà.

E come mai si crederebbe che colui, il quale ha fondato un istituto ecclesiastico, possa con ciò solo, anche quando le condizioni sono mutate, o passati molti secoli dopo la sua morte, inceppare il potere sociale, governare i destini dell'umanità? Ma se i tempi sono mutati, se le condizioni sono diverse, se quello scopo che aveva, non potrà più raggiungersi coi mezzi dal fondatore disposti, se le disposizioni che in un tempo furono corrispondenti all'utilità pubblica, sono divenute perniciose, chi potrebbe togliere alla società il diritto di stornarle, di correggerle in quel modo in cui lo stesso fondatore le avrebbe fatte, se avesse vissuto molti secoli dopo? Chi potrebbe evocare i morti dalle tombe, perchè essi avessero a governare i vivi?

Senza dubbio adunque, quando si tratta di istituzioni permanenti, che si rannodano agli interessi generali della società, per i quali è competente il potere civile, esse cadono sotto l'azione dello Stato, il quale come ebbe il potere di permettere una fondazione destinata a raggiungere uno scopo utile, ha il potere di dare tutti quei provvedimenti necessari per raggiungere quel fine, ed impedire che i beni destinati a vantaggio della società, si vengano a suo nocimento.

Secondo me, lo Stato ha il debito solamente di adattare in guisa che, per quanto le circostanze il consentano, i nuovi temperamenti indirizzati al fine su-

premo della istituzione, corrispondano con la volontà del fondatore. Quando ciò sia fatto, voi vedete che il diritto di proprietà è messo in piena armonia cogli interessi generali e coi poteri dello Stato.

A ciò si è inteso con la presente legge, e noi siamo certi che le sue disposizioni su questo punto, avranno il vostro pieno suffragio.

Oltre a' beni de' sodalizi religiosi, la presente legge contempla pure quelli del clero secolare. Ma che proponiamo noi rispetto a questi beni? Vogliamo operarne la conversione? Abbiamo noi il poter di farlo? Quei beni affidati alle cure di chi non è proprietario, rimangono privi di ogni incremento, e di ogni beneficio de' progressi dell'agricoltura e dell'industria; sottratti alla libera circolazione, con grave danno economico, non contribuiscono al corso dei valori; invece di accrescere la pubblica ricchezza, la danneggiano. Nè solo la ricchezza pubblica, ma i possessi del clero offendono in più guise gli interessi e la dignità del clero stesso. Ragioni dunque economiche e morali, richiegono che non sia più indugiata questa riforma.

Si offende forse, compiendola, il diritto di proprietà? La proprietà si risolve in due elementi, cioè nel diritto al valore della cosa e nel diritto al godimento della cosa stessa. Il primo diritto è rappresentato dalla rendita, il secondo dalla forma che il valore prende. Ora, gl'investiti dei beni ecclesiastici hanno certamente il diritto della rendita, ma essi non si giovano dell'altro elemento del diritto di proprietà, poichè non possono nè barattare, nè alienare nè mutare la forma de' beni del beneficio. È dunque evidente che il diritto ch'essi hanno è quello soltanto di percepire una rendita. Questo loro diritto invece di essere minacciato, è meglio guarentito.

Ora la conversione dell'asse ecclesiastico giova loro, perchè, liberandoli da ogni molestia, assicura questa rendita e la fa più certa.

È dunque evidente che la legge sottoposta alle nostre deliberazioni non reca offesa alla proprietà e a diritto di alcuno, e perciò non viola in nissun modo lo Statuto.

Conchiuderò questo mio discorso volgendo alla Camera la preghiera di votare questa legge. Voi ricordate come in altre congiunture, in altri tempi non si potè compiere questa riforma. La prima Legislatura, che pure ha tanto fatto, non riuscì in questa parte a recare in atto quello che è stato proposito costante del Governo e vivo e incessante desiderio del paese.

Spero che questa Camera non fallirà al suo compito: confido che essa avrà l'animo e l'onore di compiere questa riforma aspettata dall'Italia, richiesta dalla civiltà. (*Applausi*)

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Del Zio ch'era inscritto.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura della discussione della questione pregiudiziale, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**DEL ZIO.** Chiedo la parola contro la chiusura.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Del Zio contro la chiusura.

**DEL ZIO.** Signori, noi ci inoltriamo in una quistione, la quale di buon grado o mal grado si farà così grave, ed ampia che, a parer mio, le si dovrà applicare l'adagio del *crescit eundo*; perciò io sottopongo preghiera alla Camera di permettere che almeno qualche altro oratore esponesse il proprio avviso sulla questione pregiudiziale, alla quale io credo, pur riconoscendo la dottrina e la opportunità del discorso dell'onorevole Pisanelli, che non sia stato completamente risposto. Se quindi la Camera mi accorda qualche momento di attenzione, e per cui la ringrazio anticipatamente, esporrò le mie ragioni in proposito; in contrario avrò colla domanda soddisfatto sempre al mio dovere.

*Molte voci.* Ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Sono stati inviati alcuni emendamenti ed ordini del giorno di cui si dà lettura.

Il deputato Salvagnoli propone il seguente articolo:

« La legge 29 maggio 1855, numero 878 per il regno di Sardegna con le modificazioni adottate nelle provincie meridionali, è estesa al regno d'Italia. »

Viene un ordine del giorno del deputato Nisco:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare alla riapertura del Parlamento uno schema di legge per la soppressione e riordinamento degli altri enti morali ecclesiastici, passa alla discussione e votazione degli articoli relativi alla soppressione degli Ordini e delle corporazioni e congregazioni religiose, ed alla conversione e disponibilità dell'asse ecclesiastico. »

Essendo stata chiusa la discussione sulla questione pregiudiziale, io la debbo porre ai voti. Chi approva la questione preliminare, che cioè non debba procedersi oltre nella discussione, e non si debba deliberare in merito su questo progetto di legge, è pregato d'alzarsi.

(La questione preliminare è respinta.)

Si dà lettura di un controprogetto inviato al banco della Presidenza, firmato dai deputati Comin, D'Ayala, Deodati, Polti e Molinari.

« I sottoscritti, compresi dalla suprema necessità che la Camera non abbia a separarsi prima di aver provveduto alla soluzione definitiva di una delle questioni alle quali il popolo italiano annette la maggiore importanza; »

« Desiderando che si compia subito una grande riforma civile, reclamata dalla ragione dei tempi e dallo spirito delle istituzioni italiane, senza ledere o meno-

mare diritti ed interessi di comuni, di municipi, di provincie e di privati che tutti vogliamo espressamente rispettati, riservando alla Camera di decidere e statuire a miglior tempo;

« Persuasi che le loro proposte non allontanandosi dalle opinioni comuni in questa Camera, aiuteranno a superare quelle difficoltà che sole potrebbero impedire una soluzione pronta del quesito di cui si tratta;

« Propongono di sostituire all'intero testo di legge della Commissione i seguenti articoli:

« Art. 1. Sono approvati i primi 13 articoli del titolo 1° capo 1° del progetto di legge di soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici redatto dalla Commissione.

« Art. 2. Pegli ordini mendicanti lo sgombero finale dei monasteri non potrà differirsi oltre il 1° luglio 1868; all'epoca dello sgombero incomincerà a decorrere il pagamento delle pensioni.

« Art. 3. Sarà eletta dalla Camera una Commissione parlamentare di sette membri, la quale d'accordo col Governo determinerà le norme per lo sgombero dei monasteri, la verifica degli enti, e l'amministrazione provvisoria dei beni di mano-morta, che rimangono immediatamente incorporati nel demanio dello Stato.

« Art. 4. Per provvedere unicamente ai bisogni della guerra, è data facoltà al Governo del Re di emettere sui beni di mano-morta fino alla concorrenza di 400 milioni di *buoni ipotecari*, con interesse e prima iscrizione sopra detti beni, al saggio che reputerà conveniente.

« Art. 5. Nessuna provvisione potrà esser presa sopra tutta o parte della proprietà dei beni di mano-morta, senza il concorso del potere legislativo.

« Art. 6. La Camera si riserva di regolare con apposita legge l'ordinamento e l'esistenza degli enti morali ecclesiastici conservati. »

L'onorevole Nisco ha domandata la parola per una mozione d'ordine, io desidererei di saper prima in che consista la sua mozione d'ordine.

NISCO. È formulata nel mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Nisco è il seguente:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare alla riapertura del Parlamento uno schema di legge per la soppressione ed ordinamento degli altri enti morali ecclesiastici, passa alla discussione e votazione degli articoli. »

Questa non è una mozione d'ordine che dia diritto all'onorevole Nisco di parlare prima degli altri che sono già iscritti.

NISCO. Io credo che sia una mozione d'ordine, (*No! no!*) del resto il mio scopo è quello di far presto.

PRESIDENTE. È un invito al Ministero perchè presenti un disegno di legge per l'ordinamento degli altri enti morali ecclesiastici.

NISCO. Mi scusi non è questa la mia proposta; conviene che io la spieghi.

La mia proposta ha per scopo di discutere e votare, non potendo dire soltanto votare, perchè in quanto a me voterò soltanto quegli articoli che riguardano la soppressione delle corporazioni religiose regolari, non che quegli articoli che risguardano la conversione del patrimonio dell'asse ecclesiastico, e rimandare la discussione degli altri articoli ad una special legge, per la presentazione della quale io faccio speciale invito al Ministero.

Questa mia proposta signori, ha per iscopo di voler veramente venire ad una conclusione, poichè io considero che questa grande misura sociale, la quale è stata inaugurata dal mio onorevole amico Pisanelli venne meno col Ministero di cui egli faceva parte, naufragò poscia lo scorso anno all'urto delle tonache delle monache e dei frati.

LUZI. Non delle tonache, ma delle trattative con Roma.

NISCO. E forse quest'anno potrebbe mancare ad un prossimo sospirato colpo di cannone.

Dunque io credo che sia debito nostro di far presto e dare al paese una riforma che è dalla sua maggioranza stessa reclamata. Quindi il mio invito al Ministero non è che una conseguenza di doversi discutere una parte e non tutto il progetto di legge.

Se la Camera vuole accettare questa mia proposta, credo che noi possiamo fare cosa pratica ed utile; altrimenti io non la discuto neanche; e lascio ai miei colleghi il tempo per darmi ragione.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha la parola.

CRISPI. Io farei una preghiera alla Camera ed è di non accettare alcun emendamento, alcun ordine del giorno, ma di procedere con tutta la rapidità alla discussione del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Noi abbiamo visto in mille occasioni che, quando si fanno delle proposte per far presto, è allora che si ritarda.

Ieri siamo usciti da una lunga discussione che pareva tutti volessero troncarsi od almeno accelerare; oggi ricominciamo con mozioni d'ordine, con emendamenti, col chiedere di abbreviare la discussione, o di recidere una parte della legge; e finiremo, discutendo questi incidenti, col perdere il nostro tempo.

Quindi io prego i miei colleghi a interdarsi i discorsi di lusso, che credo sieno fuori tempo. E cotesti discorsi sono fuori di tempo nelle condizioni in cui si trova l'Italia al presente. La soppressione degli ordini morali religiosi non è soltanto questione economica, è questione politica, e bisogna risolverla senza indugio alcuno.

Dunque lasciamo cotesti incidenti, e mettiamoci tutti d'accordo per accettare la legge. (*Bene!*) Io ripeto che ogni incidente che sorga, ogni emendamento che si proponga, non farà che arrestare l'opera nostra od impedire che la legge sia votata. Io voglio credere

che coloro i quali propongono cotesti incidenti, non abbiano tale intendimento, essi però, senza volerlo, ci conducono a questo risultato. Se vogliono fare cosa buona, lascino le discussioni inutili, e se mai è possibile, cerchino di andare subito alla discussione degli articoli onde vedere di finirli.

Cotesta è la sola preghiera che io posso fare alla Camera, e credo che ove sia ascoltata noi realmente arriveremo alla votazione di una legge importante. (*Bravo! Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Asproni.

**ASPRONI.** Io credo che dobbiamo spicciarci; ma appunto perché il più sbrigativo è il mio progetto, desidero che sia messo ai voti, onde vedere, se la Camera intende o no di prenderlo in considerazione. Perocchè, se mai l'accettasse in sette articoli, siamo presto sbrigati; se si viene, cioè, nell'idea di stabilire la vera libertà, non c'è modo più spiccio, se poi si vuole stare a mezze misure, ritorneremo allora al progetto della Commissione.

**PRESIDENTE.** Il suo progetto dev'essere senza dubbio messo ai voti: ora non è questione di escluderlo dalla votazione; la questione è, se l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Nisco sia o no una mozione d'ordine.

A me pareva, e pare tuttora che non lo sia, ed anche quest'ordine del giorno dovrà essere messo ai voti quando sarà finita la discussione generale.

**NISCO.** Io, come deputato, ho il diritto di fare una mozione; l'ho fatta perchè credo che quella mozione abbrevi di molto la discussione, e l'ho fatta con completa coscienza di adempiere ad un dovere verso il paese. Io domando che sia messa ai voti, se la Camera la rigetterà io sarò contento di avere insistito, e di poter sempre ricordare che per parte mia non si è mancato di votare una legge importante pel paese.

**PRESIDENTE.** Probabilmente l'onorevole Nisco non ha inteso quello che ho detto...

**NISCO.** Non ho avuto il piacere d'intenderlo.

**PRESIDENTE.** Ho detto che il suo ordine del giorno sarà posto a partito, ma che non può frattanto impedire la discussione generale sulla legge...

**NISCO.** Scusi, se l'ordine del giorno è messo a partito... (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera, se essa ritiene che questa sia una mozione d'ordine, io la porrò ai voti immediatamente.

Chi la crede una mozione d'ordine, è pregato di alzarsi.

(La Camera delibera negativamente.)

Non è giudicata mozione d'ordine.

La parola spetta all'onorevole Ricciardi, che è il primo iscritto contro il progetto di legge; ma debbo dimandare anche all'onorevole Ricciardi una piccola spiegazione. Egli è stato il più caldo sollecitatore di questo progetto di legge per la soppressione degli or-

grediniigiosi; e ora non intendo perchè s'iscriva pel primo contro il medesimo. (*Si ride*)

Siccome egli è persona lealissima, vorrà dirmi per quali ragioni si sia iscritto tra gli oppositori.

**RICCIARDI.** Le ragioni son due: la prima è che la legge è cattiva; la seconda è questa, che io, avvezzo a sedere nei banchi dell'opposizione, questa volta sorgerò difensore di coloro che in questo momento sembrano oppressi; io risponderò così alle accuse di tutti coloro, i quali mi credono pretofobo, monacofobo. Io mi farò invece a difendere il clero in quella parte che mi parrà ragionevole e giusta.

*Una voce a sinistra.* Parli in favore allora.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Ricciardi.

**RICCIARDI.** Se del resto l'onorevole presidente crede di dovermi dar la parola piuttosto in merito che contro... (*No! no!*)

*Voci.* Parli contro.

**RICCIARDI.** Io credo che se questa legge sarà votata, quale è stata presentata dalla Commissione, farà più male che bene. Oltre a ciò, o signori, io riguardo questa legge siccome essenzialmente finanziaria: e do bando ad ogni specie di sentimentalismo in questa quistione. Io non vedo se non due cose: una potenza nemica che bisogna abbattere ad ogni costo, ed un paese che bisogna salvare dalla rovina. Smettiamo, o signori, ogni specie d'ipocrisia, dobbiamo avere il coraggio di confessare che il provvedimento che stiamo per adottare è un provvedimento essenzialmente rivoluzionario: *Salus populi suprema lex esto!* Certo, se fossimo in tempi normali, io vorrei che gli ordini religiosi fossero veramente, perfettamente liberi; infatti io veggio perfettamente liberi e rispettati perfino i gesuiti in America, in Svizzera, nel Belgio, in Inghilterra, in Olanda, e questa è la vera libertà.

Verrà un giorno, in cui anche in Italia le associazioni religiose potranno essere liberissime; ma ora sono nemiche, e noi dobbiamo distruggerle; ora hanno dei beni, coi quali possiamo salvare le finanze italiane, e noi dobbiamo pigliar questi beni, il che avrà l'immenso vantaggio di non far piangere una famiglia, di non aggravare il paese di nuove imposte, di non esporlo al prestito forzoso, di cui pur troppo si parla in questo momento, e che io vorrei antivenire, dando al ministro delle finanze tutti i mezzi possibili per procacciare quattrini.

Vediamo ora, o signori, se la legge presentata dalla Commissione offra alle finanze le desiderate risorse.

Io non esito ad accertarvi che, ove la legge in discorso venisse applicata qual è, il Ministero ne ricaverebbe pressochè nulla, non ne avrebbe veruno aiuto a poter far camminare le povere finanze italiane. Secondo i calcoli della Commissione, i quali, per altro, io credo sbagliati, quando fossero pagate tutte le pensioni vitalizie, sapete che cosa resterebbe? Resterebbe

una rendita di tre milioni circa, vale a dire poco più di 60 milioni di capitale!

Ma che farà mai l'onorevole Scialoja con 60 milioni, in presenza di tutte le spese ordinarie e straordinarie che abbiamo, e di quelle che la guerra cagionerà?

Il progetto inoltre lascia 70 diocesi, e le dota largamente; lascia poi sussistere parecchie collegiate; chi il crederebbe? Degli uomini liberali, quali son quelli che siedono su quei banchi, (*Accennando ai banchi della Commissione*) vollero conservati i canonici, quasi che un canonico potesse mai riuscire un essere necessario! (*ilarità*)

Di più in quella legge si entra in molte quistioni, nelle quali io credo che in questo momento non si debba entrare; si tocca con questa legge alle parrocchie, alle fabbricerie, alle chiese ricettizie, alle cappellanie. Ora tutte queste quistioni io credo che in questo momento debbano lasciarsi da parte. E perciò, o signori, ho ridotto la legge a 23 articoli, sicchè il mio progetto è molto più breve di quello proposto dall'onorevole Nisco, che lo divideva in 31 articoli.

Io accetto i primi dieci articoli della legge, salvo un picciolo emendamento all'articolo 1°, e la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 10.

Io limito le facoltà della legge; ed anzichè creare imbarazzi allo Stato, mi studio di antivenirli.

Quanto alle mense vescovili ed arcivescovili, io le incamero, e stabilisco un'equa pensione vitalizia pei vescovi e gli arcivescovi. Noti bene la Commissione la parola *vitalizia*. Io nutro sempre il pensiero che si debba un giorno arrivare all'applicazione del gran principio della libera Chiesa in libero Stato. Io desidero che il vescovo e il parroco un giorno sieno sovvenuti dai fedeli, poichè non è giusto ch'io, il quale non vado in chiesa, paghi per coloro che la frequentano. Il pessimo sistema del clero salariato, che vige in Francia, non deve esser subito da noi che come transitorio. Io fisso adunque pei vescovi lire 6000 all'anno, e per gli arcivescovi 8000. Fortunatamente, siccome in questo momento sono vacanti quasi tutte le sedi, noi incamereremo tutte le mense, senza dare pensioni vitalizie, se non a quei vescovi ed arcivescovi che in questo momento sono presenti nelle loro sedi, vale a dire che adempiono agli obblighi loro.

La vendita sarebbe fatta per mezzo dei comuni, sotto la sorveglianza del Governo.

Veniamo ora all'uso da farsi del danaro che si ritrarrà dalla vendita.

Giusta il mio disegno, e' sarebbe diviso fra i comuni e lo Stato. Si calcola questa ricchezza di 2 miliardi almeno, ma forse è maggiore, poichè oggi non frutta che il 2, il 3, od al più il 4 per 100. Alcuni opinano che tutto l'asse ecclesiastico ammonti a 3 miliardi. Ma sieno pur 2 miliardi: uno io lo assegno ai comuni, ed un altro allo Stato. Senonchè sul miliardo loro concesso dovranno i comuni pagare le pensioni

vitalizie; di modo che, quando non esisteranno più nè frati, nè monache, e' si troveranno con una ricchezza che non avranno mai conosciuta.

Veniamo ora alla parte destinata allo Stato. Capisco benissimo che in questi momenti non si possa gettare sul mercato un'immensa massa di beni; ma l'onorevole ministro delle finanze può fare delle operazioni di credito, può emettere un prestito speciale su questo bilione di beni, può anche emettere una carta fiduciaria ipotecata sopra essi beni, e così, ripeto, può salvarci dal prestito forzoso, e soprattutto sottrarci alla tirannia di Rothschild.

Signori, noi abbiamo tre flagelli in Italia, l'Austria, il Papa e Rothschild! (*Risa di approvazione*) E questo terzo flagello non è forse inferiore ai due primi! (*Nuova ilarità*)

Queste idee essendo ammesse, ben capirà la Camera, che quasi tutta la legge sparisce; spariscono le settanta diocesi determinate dalla Commissione, sparisce il fondo pel culto, il quale non è altro che una trista ripetizione della Cassa ecclesiastica, sparisce la quota di concorso, sparisce tutta la parte relativa alle parrocchie, alle fabbricerie, alle chiese ricettizie e alle comunie.

Veniamo ora, o signori, agli emendamenti; così non avrò più bisogno di riprendere la parola.

Signori, ogni regola ha la sua eccezione, ed io ho detto in principio che mi sarei fatto difensore del clero in ciò che mi sarebbe sembrato ragionevole ed equo. Ora io propongo tre eccezioni.

Prego la Camera di prestarmi un po' d'attenzione.

La prima viene da motivi di mera umanità, e credo debba esser fatta a beneficio dei frati ospedalieri di San Giovanni di Dio, i quali in questo momento hanno in Italia 46 ospedali tenuti mirabilmente. Io ne ho veduti parecchi, ed ho avuto campo di persuadermi di quel che affermo. Dirò poi questi frati non essersi mai mescolati di politica, ed annoverare fra loro undici medici, settantadue chirurghi ed ottanta farmacisti. Si aggiunge che furono rispettati da tutti i Governi, compreso quello di Napoleone I, quando pubblicò quel suo famoso decreto nel 1810. Inoltre, nelle epidemie questi frati hanno sempre reso grandi servigi all'umanità, massime nell'ultima invasione colerica.

Io credo che sarebbe un atto veramente vandalico; soprattutto in questi momenti, in cui abbiamo sì gran bisogno di ospedali pei nostri soldati, il dire ai frati di San Giovanni di Dio: io vi scaccio dagli ospedali!

Altra eccezione io domando in favore delle suore di carità. (*Ah! ah!*)

Io ebbi occasione le cento volte di ammirare la carità veramente cristiana di queste donne, che rinunziarono a tutti i piaceri del mondo, (*ilarità*) ed ora dovranno sentirsi dire: andatevene!

Se i miei onorevoli colleghi, i quali ridono, e che non sarebbero certo nel grado di far ciò che fanno a



pro dei malati le suore di carità, avessero letto il mio emendamento, avrebbero veduto che io pongo tanto i frati spedalieri, quanto le suore di carità, sotto la sorveglianza dei rispettivi municipi. E qui antiverrò una obbiezione, cioè, quella relativa al cattivo indirizzo, che le suore di carità potessero dare alle figlie del popolo.

Io credo che i municipi, vegliando sopra codeste suore, qualora s'accorgessero ch'elleno dessero una educazione non buona alle fanciulle del popolo, chiuderebbero le loro scuole, e il pericolo quindi sarebbe evitato.

La terza eccezione è da me invocata in favore di un eremo, a pro del quale la Commissione deve avere sott'occhio una serie di deliberazioni di tutte le Giunte del Casentino. Si tratta dell'eremo di Camaldoli, posto nel Casentino.

Io credo, o signori, che si debba lasciare in Italia un unico asilo alle anime sconsolate. (*Viva l'aridità*)

Ricorderò ai miei onorevoli colleghi che ridono, che il più grande ingegno italiano, Dante Alighieri, si presentava un dì a Vallombrosa, chiedendo un'ora di pace!

Ma chi vi dice che un giorno alcuno fra noi, alcuno di quelli stessi che ridono in questo momento, non possa provare il bisogno di allontanarsi dal mondo, in traccia di un asilo tranquillo? Non ho domandato eccezioni, nè per la Certosa di Pavia, nè pel convento della Cava, nè per quello di Montecassino, perchè credo che l'ultimo fra i bibliotecarii italiani possa fare benissimo quello che fa di presente monsignor Tosti. Io non vi chiedo eccezioni che in nome dell'umanità!

Ed ora, o signori, finirò con una mozione d'ordine, che è la seguente.

Vi sono quattro controprogetti, ed evvi una lunga serie di ordini del giorno e di emendamenti. Io vorrei che questa volta la Camera accettasse la proposta che io faceva indarno due volte pei provvedimenti finanziari, vorrei, cioè, che questi controprogetti e tutti gli emendamenti fossero rimessi alla Commissione, e che questa, esaminatili, ci dicesse domani se accetti alcuno dei controprogetti, alcuno degli emendamenti proposti. Così soltanto la discussione di questa legge potrebbe procedere speditamente.

I più dicono, ed io sono con loro, che questa legge debba esser votata al più presto, poichè da un momento all'altro la Camera potrebb'essere prorogata, e la legge non essendo votata ora, Dio sa quando il sarebbe.

È mia convinzione profonda, o signori, che non così tosto si potranno riannodare con Roma le pratiche già intavolate altra volta, non si parlerà più di soppressione di frati. Italia e papato son termini inconciliabili, e il giorno in cui avremo conchiuso un concordato col papa, guai alla libertà nostra, guai all'unità

nazionale, e a ragione i nostri nemici potranno intuire il funebre grido di *Finis Italiae!*

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ricciardi ha fatta una mozione d'ordine, che non mi pare necessario di mettere ai voti, perchè gli emendamenti sono tutti stampati e non v'ha dubbio, saranno mandati alla Commissione, la quale nella tornata di domani, o quando sarà in grado di farlo, dichiarerà quale dei contro progetti o emendamenti creda di accettare, oppure proporrà ella stessa un altro sistema per abbreviare la discussione.

**LANZA GIOVANNI.** La Commissione non porrà indugio ad esaminare gli emendamenti i quali verranno presentati dai deputati, ma fa la raccomandazione che questi emendamenti sieno presentati al più presto, affinchè essa abbia campo di esaminarli, e di riferirne sollecitamente. Per esempio oggi abbiamo veduto comparire degli emendamenti i quali sono dei controprogetti. Or bene, sarebbe stato assai meglio che queste proposte fossero state presentate due o tre giorni prima. Così la Commissione sarebbe stata in grado di riferirne. Nulladimeno, la Camera può essere sicura che la Commissione porrà ogni cura, ogni diligenza nel riferire sugli emendamenti che le saranno presentati.

*Voci.* La chiusura della discussione generale!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PANATTONI.** Non ho intenzione, o signori, poichè nol credo conveniente nè opportuno, di fare un lungo discorso.

La legge, che oggi si discute, è stata oppugnata in due modi. L'ha combattuta l'onorevole D'Ondes-Reggio, supponendo che rechi offesa alla legalità, alla libertà ed alla religione. L'ha combattuta l'onorevole Ricciardi con quella volubilità di spirito che gli è propria; sicchè non fu dato discernere s'egli accarezzasse o avversasse la legge. Al primo oratore fu convenientemente risposto: sarebbe difficile trovar materia su cui seriamente confutare il secondo.

La questione è poi grave ed importante in se medesima. E lo è, non perchè sussistano tutte quelle difficoltà che vi si suppongono; ma precisamente perchè le difficoltà vengono supposte, ed esagerate da una parte; e perchè dall'altra parte, anzichè dileguate, si attizzano, incitando coloro che sono in buona fede, ed accrescendo i pretesti di molti altri che avversano questa legge per spirito di partito. Io mi proverò a richiamare tranquillamente la disputa sul terreno dei retti principii; e confido che la ragione trionfi e le preoccupazioni svaniscano.

Il discutere come cosa nuova i fondamenti d'una legge che tende all'abolizione delle corporazioni religiose dopo che in quasi tutta Europa esse sono abolite, mi pare un'opera rettorica e retrospettiva. Oramai questa è cosa giudicata dal fatto e dal senno dei Governi e delle popolazioni. (*Bravo! bravo! a sinistra*)

La Chiesa cattolica accettò i fatti compiuti. Solamente, onde renderci ragione della proposta di legge su cui dobbiamo deliberare, giova occuparci della base su cui essa riposa; perchè movendo da una base saviamente stabilita, due utili risultati si possono conseguire.

Il primo risultato sarà che, bene stabilite le basi della legge, sparirà quello che può esservi, a parere di taluno, di ostico e di ripugnante nella legge medesima. Si otterrà l'altro risultato che gli emendamenti ed i miglioramenti potranno essere introdotti con un concetto, il quale serva realmente alla libertà ed alla pubblica economia, senza porre in ansietà le coscienze timorate. Io credo, signori, questa legge non offenda per niente il principio statutario e giuridico, di che largamente si occupò l'onorevole Pisanelli, e molto meno il principio religioso.

Non appartiene alla morale religiosa, e nemmeno alla essenza del cattolicesimo, che debbano conservarsi e mantenersi le corporazioni e congregazioni religiose. Per certo è necessario che esista una dote per i bisogni del culto; che questo sia abbastanza indipendente; e che le funzioni religiose si esercitino senza subordinazione allo Stato. Ma se la legge si propone di sopprimere le corporazioni perchè, nella ragion dello Stato, nell'ordine politico, e nella pubblica economia, non è ulteriormente comportabile la perduranza di siffatte istituzioni, apparisce evidente che la questione non è più nè di legalità, nè di religiosità, ma entra nei principii della scienza di Stato, e che tende per inevitabile necessità a non riconoscere ulteriormente quelle istituzioni che oggimai non sono più acconcie al presente sistema sociale.

Mirando appunto a questo scopo, io ho fatta la proposta, che in testa alla legge ed al principio del primo articolo, venga fatta un'aggiunta, la quale meglio chiarisca le basi e gl'intendimenti della legge medesima.

Quello che io propongo suona in questi termini:

« Non sono permesse d'ora in poi nel regno d'Italia le convivenze, che sotto qualunque titolo abbiano forma di corporazione.

« La proprietà immobiliare non potrà essere acquistata nè posseduta da veruna manomorta, o ente morale ammesso nel regno dalle leggi vigenti, se non per quel tanto che, mediante decreto reale, sia riconosciuto necessario per l'esercizio del rispettivo istituto. »

Preposti questi due principii cardinali, è tolto immediatamente ogni pretesto ai lamenti di coloro i quali credono che la soppressione delle corporazioni religiose e la conversione dell'asse ecclesiastico siano operazioni ostiche alla Chiesa romana, contrarie alla giustizia generale, alle regole comuni del culto ed a quelle della religione cattolica. Tutt'altro.

È egli positivo e giusto, anzi consentaneo agli interessi dello Stato, che si ammetta una forma di convivenza, che è regolata da discipline eccezionali, da norme di gerarchia privilegiata, e che riveste la qua-

lità di corporazione e di congregazione dipendente da un potere che non è soggetto alle leggi comuni? Invano si asserisce che il contrastare la libertà di simili convivenze sia contrario allo Statuto. Ma tali convivenze sono la negazione della libertà. E lo Statuto assicura il diritto di riunione e il diritto di associazione; esso però non concede la balia di creare enti fattizi, i quali vivono di una vita fuori della società, i quali formano una colleganza eterogenea e costituiscono una famiglia, una comunità, una serie di aggregazioni indipendenti dallo Stato, anzi una potenza morale ed economica sotto gli ordini di una autorità che si rende straniera alla nazione medesima. Facendomi coscienza di non azzardare avventati concetti, io mi sono domandato se i principii che consegnava in quella mia proposta andassero tant'oltre da offendere i diritti della Chiesa e la libertà religiosa che professo ed intendo rispettare, oppure offendessero la regola della libertà universale. Ma potevo mai persuadermi che anche questa forma di convivenza, sotto discipline abitudini e fini che portano a costituire una corporazione o congregazione estranea alla società, civile possa avere una ragione di essere nella giustizia naturale e politica, e stia d'accordo col diritto pubblico di una ben ordinata nazione?

Codesti istituti ebbero la loro origine in tempi, nei quali era poca la sicurezza sociale, anzi le vere e ben ordinate forme di società non esistevano; ed allora la opportunità, legittimità ed utilità di codesti istituti era facile ad intendersi, e trovava riscontri nella storia dei tempi medesimi. Ma dacchè per virtù delle leggi e per i progressi della civiltà e delle istituzioni sociali, non è dato altrimenti di coltivare e di mantenere l'anomalia di ordinamenti che sarebbero un'anacronismo, ognoraquando non hanno più l'opportunità, il fine, e l'utilità per cui erano sorti.

Adottando frattanto la proposta che io ebbi l'onore di accennare, si ottiene l'intento di stabilire due fondamentali principii, dai quali deriva come ragionevole conseguenza la soppressione delle corporazioni religiose e lo svincolamento dell'asse ecclesiastico. Così cesserebbero di essere allucinative le lagnanze che vogliasi osteggiare le istituzioni ecclesiastiche senza una ragione pubblica ed una convenienza civile.

Infatti, se noi colpiamo unicamente e direttamente le corporazioni religiose che oggi esistono; si viene ad alimentare il non ragionevole, il non fondato lamento di coloro i quali dicono, che noi ci permettiamo di attaccare la Chiesa nelle sue istituzioni.

Ciò non è vero. Ma ritenuto il concetto che io vorrei adottato dalla Camera, sparisce persino la plausibilità di un lamento, anzi di una supposizione esagerata ed assurda, perchè quella che vuolsi sopprimere non è già una istituzione fondamentale e necessaria alla Chiesa cattolica; ma è unicamente la forma delle corporazioni e congregazioni, e quella convivenza che oggimai ri-

sulta ordinata, diretta e regolata in tal modo da uscire dagli ordinamenti delle ben regolate città.

Nulla si offende quando si applicano generali principii, e quando essi vengono applicati anche alle comunità religiose. Io dunque spero che, mediante una proposta molto semplice, risulti trovata una base vera e non occasionale, una base non limitata, ma generale, su cui possa senza repugnanza sostenersi il progetto che ora andiamo a discutere.

Del pari quanto alla seconda proposta io dichiaro che non deve essere lecito, nemmeno alle manimorte ed agli enti morali che in genere sono riconosciuti dalle leggi vigenti, l'acquistare, il ritenere, l'immobilizzare e rendere i beni disutili al giro sociale della proprietà. E così io miro anche ad una ragione economica, a quella cioè che informava la legge di ammortizzazione; legge che mi dolgo di non vedere abbastanza riprodotta nella compilazione dei Codici del regno. Io ebbi l'onore di ricordare nel Parlamento, quando discutevasi il Codice civile, quei salutari e giusti principii, dai quali derivarono le leggi di ammortizzazione. Allora il guardasigilli mi fu cortese di tale replica, da porgermi assicurazione che questo salutare principio sarebbe rispettato ed osservato.

Io voglio credere pertanto che il silenzio dei Codici abbia lasciate in vita tacitamente disposizioni cotanto salutari. Aggiunse anzi l'onorevole guardasigilli in quell'occasione che, sorto il dubbio, se nelle provincie meridionali la importazione della legislazione subalpina avesse fatto cessare quelle leggi di manomorta che, passando dalla Toscana in Napoli aveva colà recate il Tannucci, erasi riconosciuto che codeste leggi dovessero considerarsi tuttora vigenti; ed un parere della Cassazione napoletana, appunto stabiliva che non era mancato nè dirimpetto al diritto delle persone, nè dirimpetto alle regole della proprietà, il disposto ragionevole e provvido delle leggi di ammortizzazione.

Lo Stato, che si compone di enti reali, non ammette, se non per tolleranza e come per finzione, e solo a certi fini e per dati servizi, che siano riconosciuti enti morali o di manomorta. Ma appunto perchè lo Stato li riconosce e li ammette unicamente sotto questi riguardi e per certi intuiti limitati, egli è l'unico giudice della loro convenienza, ed è quello alla cui competenza appartiene il determinare se e fino a quando sia loro permesso di funzionare e godere dei pubblici diritti.

Ora io, colla proposta che ho avuto l'onore di fare, generalizzo il principio dell'abolizione delle corporazioni e delle proprietà di manomorta. E ponendo questo principio in testa alla legge per la soppressione delle comunità religiose e per lo svincolamento dell'asse ecclesiastico, do alla legge stessa una ragione fondamentale. Inoltre io miro anche all'intento di far tacere coloro i quali vorrebbero oppugnare, anzi scre-

ditare e calunniare la legge medesima, inquantochè la faccio partire da un principio più elevato, da un principio che non trae la sua origine, nè circoscrive la sua applicazione unicamente alle comunità religiose o all'asse ecclesiastico, ma che s'informa alle norme del diritto pubblico generale e trae il suo indirizzo dalla ragione della economia politica e dalle convenienze e progressi della società.

Quindi nel mio intendimento, non sarebbero altrimenti prese di mira, nè le persone, nè le proprietà, dei soli individui ecclesiastici o reali o ideali, e delle manimorte che funzionano per i servizi del culto. Invece si prenderebbe di mira il bisogno della società, che nel seno di lei non esistano istituti di persone, le quali non secondano lo scopo ed i vantaggi che la società si propone; e cesserebbero di esistere questi enti fittizi pel solo motivo che sono tra quegli istituti i quali trattengono il movimento della proprietà ed inceppano il progresso dell'industria, dell'agricoltura e isteriliscono in parte le fonti del commercio civile.

Quindi nella generalità della mia proposta, viene ad essere compresa ogni categoria di enti morali, di mani fittizie, le quali renderebbero morta la proprietà. Epperò si estende e si spinge quel principio che io professo, anche alle società laicali; imperciocchè anche le società laicali, ed industriali produrrebbero analoghi danni se fermassero la circolazione della proprietà; esse hanno unicamente il diritto di possedere, e di tenere ferma quella rata di proprietà che è necessaria all'esercizio dei loro istituti.

Cotesti istituti furono ideati in beneficio della società civile; e se essa permette la loro formazione, ha diritto di vietare loro che s'impadroniscano della proprietà così fattamente, da tenerla lungamente stazionaria e in poter loro.

Pertanto io ho dichiarato che gli enti di questo genere devono essere unicamente quelli ammessi dalla legge del regno; e che non devono possedere se non quel tanto che per decreto reale sarà riconosciuto necessario al loro istituto.

Stabiliti questi due principii generalmente ed a riguardo di tutte le persone fittizie, e di questi enti collettivi i quali hanno una convivenza eccezionale e regolata da forme e discipline di congregazioni e di corporazioni privilegiate, è detto quanto occorre per togliere corporazioni non più tollerabili, e per tutelare il libero giro delle proprietà, senza colpire esclusivamente ed osticamente gl'istituti religiosi. Dopo ciò entra la legge, innestandosi alla mia proposta, e presentandosi come conseguenza di due grandi principii: cioè, in primo luogo l'abolizione delle convivenze fittizie, gerarchiche, pericolose, che turbano la normalità degli ordinamenti civili, e che non rientrano nel vero giro della società; ed in secondo luogo lo svincolamento dei beni di manomorta.

Colla mia proposta io impedisco altresì che il guaio si rinnovi sotto altre forme, come purtroppo l'abbiamo visto riprodursi nei vicini paesi, benchè si picchino di molta civiltà; e provvedo affinchè non si atteggi sotto altra foggia il congreganismo, e la convivenza delle corporazioni analoghe, che pur troppo vediamo anche a dispetto della civiltà latentemente ricostituirsi.

Altronde io non voglio che mentre noi sciogliamo dai vetusti vincoli la proprietà che appartiene al movimento sociale, ed intendiamo sottrarla a quella immobilità, che gli avevano imposto gl'istituti religiosi, abbia a sorgere una novella specie di feudo mediante gli acquisti della società ed i patrimoni dei corpi industriali. Imperocchè, chi non è mano viva, chi non ha le abitudini della contrattazione e la vita della famiglia, non deve inceppare, inchiodare, e togliere dall'utilissimo movimento sociale la proprietà; ma deve contentarsi di possedere unicamente quel tanto che il Governo mediante un decreto reale, ravvisi essere necessario alla funzione ed all'esercizio di codesti istituti.

Essi abbiano pure patrimonio dipendente da quel progresso, da quell'industria che li anima; fruttino a pro loro come frutterebbero anche per il pubblico; ma quello che non consento nemmeno ai laici è, che vi sia una proprietà privilegiata, stazionaria, sottratta al movimento delle contrattazioni e delle pubbliche speculazioni.

Signori, se queste idee che ho avuto l'onore sommariamente di esporvi, possono avere in qualche maniera conciliata la vostra attenzione, e meritato il vostro suffragio, la legge che si discute resterà più persuadente e più efficace. Essa non rimarrà minimamente alterata, imperocchè, salvo gli emendamenti che in uno od in altro luogo potessero occorrere, ed ai quali io pure mi riservo di prender parte, questa legge avrà per base tali principii ai quali nessun partito, fosse pur quello che abusa profanamente del sacro manto di religione, non potrà in verun modo appigliarsi. Fondate, o signori, nel diritto, nella ragione pubblica, nei larghi principii dell'economia politica, le vostre leggi; ed esse saranno degne di questo grande e novello regno, e della nostra rinascente nazione. L'avvenire frutterà effetti salutari anche in grazia di questa legge; la quale, quando sia fatta con senno e deliberata spassionatamente, riuscirà tale che non avremo a pentircene. (*Bene! Bravo!*)

*Voci.* La chiusura!

**PRESIDENTE.** È stata inviata al banco della Presidenza la seguente proposta firmata dagli onorevoli Guerrieri-Gonzaga, Puccioni, Macchi, Coppino, Piolti De' Bianchi, Bianchi, Marazio, Ercole, Restelli, Bargoni, Robecchi, Grossi, Allievi, Mazzarella, Casarini, Goretti, Cipriani, Poerio, Cortese, D. Morelli, Maccabruni, Cancellieri, Cocconi, Nisco, Silvestrelli, De Filippo, Lualdi:

« Considerando che urge di abbreviare, quanto più è possibile la discussione del progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose;

« Considerando che ad assicurare la pronta deliberazione è opportuno raccogliarla sui punti più consentiti dalla maggioranza della Camera, abbandonando per ora quelli che possono dar luogo a lunghe controversie;

« Considerando che la strettezza del tempo e la necessità di offrir subito alla deliberazione della Camera un progetto compendiato in concorso colla Commissione, consigliano di affidarne alla Commissione stessa la compilazione;

« I sottoscritti propongono di ridurre il progetto di legge ai seguenti capi:

« 1° Soppressione delle corporazioni religiose ed altri enti ecclesiastici;

« 2° Conversione in rendita pubblica dei beni delle corporazioni soppresse e dell'asse ecclesiastico;

« 3° Facoltà al Governo di fare sui beni da convertirsi in rendita operazioni di credito;

« 4° Riserva per la destinazione dei beni ad una legge da presentarsi alla Camera nella prossima Sessione;

« 5° Quota di concorso estesa a tutto il regno e congrua stabilita a favore dei parrochi poveri.

« I sottoscritti si riservano di appoggiare col loro voto un progetto di legge che restringendosi a questi punti e completandosi colle disposizioni secondarie indispensabili venisse presentato dalla Commissione sulle tracce del suo stesso progetto. »

**LANZA GIOVANNI.** La Commissione non sarebbe in grado di dare fin d'ora il suo avviso sull'ultimo emendamento presentato. Bisognerebbe che lo esaminasse, e lo confrontasse col progetto di legge che è in discussione.

Però dalla prima lettura parve, almeno a me, che questa nuova proposta contenga non solamente le parti più essenziali, ma pressochè tutt'intiera la legge che noi stiamo discutendo; salvo che si voglia dare ad alcuni punti della proposta una parte molto ristretta; giacchè quando si parla della conversione dei beni, e si lascia al Governo la facoltà di fare operazioni di credito sopra i medesimi, è naturale che bisogna sapere che specie di operazioni di credito il Governo possa fare, cioè a dire se intendasi con ciò che il Governo possa per esempio dare una garanzia sopra questi beni, senza poterne disporre, oppure se intendasi che questi beni si possano anche alienare.

Questa è l'impressione fatta in me dalla lettura di quella proposta, ma la Commissione, come ho detto, non sarebbe in grado di dare un giudizio definitivo senza esaminarla.

Giacchè vedo la tendenza lodevolissima della Camera di cercare una via per abbreviare la discussione, io mi prenderò la libertà di proporre una per uscire da queste proposte che di quando in quando si rinnovelano per poi rientrare sempre in una discussione larga e vasta.

A me pare che allo scopo di accelerare la discus-

sione, la Camera dovrebbe determinare che il presidente concedesse la parola a tutti quelli che hanno presentato un contro progetto, onde esprimere brevemente i motivi che li suffragano.

Quando questi proponenti ne avessero fatto lo svolgimento, la Commissione risponderrebbe e dopo di ciò si dovrebbe chiudere la discussione generale.

Mi pare che in tal maniera si comincerebbe ad uscire da questo pelago immenso della discussione generale.

Ma tenendo la via consueta cioè a dire dando la parola come il presidente è tenuto di fare, secondo l'ordine delle iscrizioni, vengono a discorrere molti altri, che non hanno presentato contro progetti.

Col mezzo che io propongo all'apprezzamento della Camera, ritengo che saremo per uscire presto dalla discussione generale.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole La Porta.

**LA PORTA.** Io prego la Camera di sorvolare anche su questa proposta, perchè mi pare che se s'impegnasse su di essa una discussione, perderemmo il tempo; se si trattasse di un mezzo il quale potesse abbreviare efficacemente la discussione io sarei pronto ad accettarlo; ma questo non lo è.

Io credo, signori, che sia meglio terminare il più presto la discussione generale, e quando saremmo agli articoli, se la Commissione ha in pronto degli articoli che riassumano la legge, si discuteranno.

Fuori di questa via non c'è altro mezzo che quello di dar la parola a quelli che hanno dei contro progetti, perchè hanno idee formulate.

Io credo, signori, che l'opinione di ogni deputato è formata: si è discusso nell'altra Legislatura e davanti all'opinione pubblica e quindi io credo che qualunque discorso sia a favore, sia contro, non altererà la decisione finale.

Qui sta tutta la questione: vogliamo votarla questa legge, sì o no?

Ecco il quesito che ogni deputato deve fare a sè stesso. Quelli che vogliono votarla saranno per approvare la chiusura della discussione generale, quelli che non la vogliono votare, e quelli che senza averlo in animo pur tendono a questo risultato, presentino degli emendamenti, e così la discussione non finirà più.

Propongo quindi che si chiuda la discussione generale; poi se vuolsi sentire lo sviluppo dei contro progetti, si sentirà dopo. I contro progetti sono una specie di ordine del giorno che chiudono la discussione generale; dunque, quando la discussione generale è chiusa, si viene allo sviluppo dei contro progetti: ciascuno dà il suo parere e si viene alla votazione degli articoli.

**LANZA GIOVANNI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Cortese.

**CORTESE.** Io comprenderei che il metodo più agevole per arrivar presto alla votazione, sarebbe quello di

domandare la chiusura della discussione generale, di questo progetto di legge, se altra discussione non si dovesse fare che quella generale. Ma la Camera sa che oltre la discussione generale, v'è la discussione degli articoli e quanto più gli articoli sono numerosi, tanto più lunga ed intralciata ne riesce la discussione. Epperò, quantunque io fossi stato il primo autore di questo progetto di legge il quale abbracciava tutta la materia, nondimeno ho proposto alla Camera di ridurlo a taluni capi, i quali secondo me, sono meno discutibili, e sono di maggior importanza, perchè in tal guisa, anzichè allungarsi la discussione, si seguirebbe il solo modo di abbreviarla, rimandando a tempi più calmi la soluzione di varie questioni, sulle quali oggi non tutti saremmo d'accordo.

Si rammenta l'onorevole La Porta, che quando nella Camera passata si doveva votare l'articolo primo, che racchiudeva il principio della soppressione delle corporazioni religiose, la Camera si levò come un sol uomo, e le difficoltà cominciarono negli articoli posteriori. E chi dice all'onorevole La Porta, che non potremo fermarci una settimana per discutere, a mo' d'esempio, se i seminari debbono essere chiusi e quanti ne debbono rimanere, se le mense debbono essere soppresse come noi crediamo, invece se si debba ancora temporeggiare e rimandar queste questioni ad un'altra Legislatura? Credo insomma che la proposta fatta da molti dei nostri onorevoli colleghi ed alla quale di gran cuore mi sono associato, potrebbe agevolare di molto la discussione di tutta la legge. Quindi anzichè progredire nella discussione generale, la quale sarebbe vacua, poichè prenderebbe di mira un progetto che forse domani potrebbe non essere più quello, sul quale si dovesse discutere, sarebbe meglio di sospendere, per così dire, la discussione generale, e fare alla Commissione l'invito di ridurre il disegno di legge alle questioni che ora sono indicate nell'ordine del giorno, e di venire domani ad esporci le sue idee in proposito.

**D'ONDES-REGGIO.** Questa proposta dell'onorevole Cortese per un altro progetto...

**PRESIDENTE.** Perdoni l'onorevole D'Ondes-Reggio, parmi che non abbia inteso bene.

**D'ONDES-REGGIO.** È facile; si vogliono far discussioni sopra progetti di legge senza che prima si stampino.

**PRESIDENTE.** Non è un controprogetto, e mi pare che neanche l'onorevole Lanza nella rapida lettura che se ne è data lo abbia inteso bene. Non è un progetto di legge; è un invito fatto alla Commissione. In questa proposta nulla si domanda di preciso. S'invita solamente la Commissione a formulare un progetto più breve. Questo non è dunque un progetto di legge, ma l'espressione d'un desiderio. Abbia pazienza l'onorevole D'Ondes-Reggio. Non vedo la necessità di porre ai voti una tale proposta, se pur la Camera non creda altrimenti. Sarà inviata alla Commissione con gli emendamenti ed i controprogetti. La Commissione ne farà il

conto che crederà. Esaminate le varie proposte, ammetterà quelle che stimerà doversi ammettere, respingerà quelle che crederà doversi respingere. E, se le parrà di poter aderire alla proposta dell'onorevole Cortese e degli altri, presenterà un progetto più breve.

Rimane la mozione d'ordine fatta dall'onorevole Lanza. Su questa mozione, prima di metterla ai voti, debbo dar la parola all'onorevole D'Ondes-Reggio che l'avea domandata. La mozione dell'onorevole Lanza consiste in questo: che debbano avere la parola nella discussione generale solamente quelli che abbiano proposto dei controprogetti.

È vero questo, onorevole Lanza?

**LANZA GIOVANNI.** Sì!

**PRESIDENTE.** Questa proposta la metterò ai voti.

**D'ONDES-REGGIO.** Intorno a quanto fu detto dall'onorevole presidente sono d'accordo anch'io, ma quanto alla proposta Lanza io non posso acconsentirvi; la discussione generale non si può mai levare di mezzo in qualunque legge, e molto meno in leggi di questa gravissima natura, non lo permettono la giustizia, lo Statuto, il decoro della rappresentanza nazionale in faccia all'Italia ed all'Europa.

Nè poi l'impedire un'ampia discussione generale abbrevia il tempo, imperocchè allora più lunghe diventano le discussioni su' singoli articoli. In sostanza, la proposta dell'onorevole Lanza non significa altro che, invece di parlare prima gl'iscritti, parleranno quelli che han fatto delle proposte generali di legge, e su ciascuna di queste si farà una discussione generale, onde invece d'una, così se ne avranno cento.

Signori, si lasci questa fretta, questo entusiasmo da lungo tempo apparecchiato, che irresistibilmente vuole subito la soppressione delle corporazioni religiose e degli altri enti morali.

Si discuta e si deliberi secondo è dovere e dignità di farlo.

**MASSARI.** Io aveva chiesta la parola per rispondere all'onorevole La Porta, ma siccome ciò è stato già fatto dal mio amico Cortese, ne approfitto soltanto per protestare altamente contro la proposta dell'onorevole Lanza, che credo sia lesiva della libertà della discussione, e mi maraviglio anzi che una proposta simile sia proceduta da un veterano delle nostre Assemblee parlamentari.

Io credo che nell'interesse della legge debba farsi una discussione ampia, piena ed indipendente. È evidente che la misura ed il limite dei discorsi debbano essere lasciati al tatto, alla discrezione degli oratori.

Francamente parlando io credo che non ci sia nessuno di noi che possa avere l'idea di parlare più di dieci minuti, nelle condizioni nelle quali versiamo. In tal guisa io credo che non s'incorrerebbe nel grave inconveniente in cui si cadrebbe adottando la proposta dell'onorevole Lanza. Si riuscirebbe ad una con-

chiusione pratica, e nel tempo stesso non si lederebbe il decoro della Camera e la libertà della discussione.

**LANZA GIOVANNI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Lanza.

**LANZA GIOVANNI.** L'onorevole Massari avrebbe probabilmente risparmiato tutto il suo discorso, se avesse prestato attenzione a quello ch'io dissi.

Io cominciai col notare che mi pareva generale nella Camera il desiderio di trovare una via di abbreviare la discussione, dimodochè, io fui portato dall'opinione che fossimo tutti d'accordo in questo intendimento, di cercare cioè una via da abbreviare la discussione. Perciò ho creduto bene di esporre un mio avviso, una mia opinione, esprimendo che mi pareva naturale che si potesse abbreviare la discussione dando solo la parola a quelli che hanno presentato un controprogetto e lasciando alla Commissione la facoltà di rispondere.

Vede bene l'onorevole Massari che questo sistema non è contrario nè alla libertà del deputato, nè allo Statuto, nè al regolamento, nè vedo la soffocazione che a suo giudizio porterebbe questa proposta alla discussione.

A me pare, ripeto, che non si leda con ciò per nulla la libertà del deputato.

È evidente, non bisogna dissimularsi che in tutti i banchi, meno pochissime eccezioni, quasi tutti desideriamo di fare qualche cosa a riguardo di questo progetto di legge. Desidereremmo di uscire una volta da questo stato di sospensione e d'incertezza in un argomento di tanta importanza, ed io fattomi interprete del desiderio generale di far qualche cosa a questo riguardo; perciò mi dissi: a che valgono i discorsi di taluni che vorrebbero assolutamente escludere qualsiasi progetto di legge su questa materia?

Io credo che a quest'ora questi tali, se pure ve ne sono, debbono rinunciare a questo loro disegno di tentare di escludere cotesto disegno di legge, perchè si è già fatto una questione pregiudiziale che tendeva appunto ad escluderlo ed essa fu dalla Camera respinta alla quasi unanimità.

Dunque non rimane più altro nella discussione generale che di sostituire un progetto ad un altro progetto.

Or bene coloro i quali ammettono bensì in massima che si debba fare una legge che regoli questa materia, ma non accettano nella generalità il progetto della Commissione debbono presentare un controprogetto, ed avere la parola per svilupparlo.

Dunque mi pare che in questo modo non si rechi nessuna violazione alla libertà dei deputati giacchè ciascuno, purchè il voglia può aver la parola presentando un controprogetto.

Per conseguenza io non credo di meritarmi i rimproveri e gli appunti che l'onorevole Massari ha voluto versar sopra di me per la proposta da me fatta nell'intento di abbreviare la discussione.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Senza entrare in questo ultimo incidente, se la Camera debba chiudere o no la discussione generale, sul che mi rimetto intieramente al suo giudizio, farò qualche osservazione intorno alla utilità di rimandare alla Commissione specialmente la ultima proposizione che è stata letta dall'onorevole presidente, perciocchè ove i proponenti volessero raggiungere il medesimo scopo per mezzo di emendamenti particolari, renderebbersi, se non impossibile, certamente molto fastidiosa ed intricata la discussione degli articoli in guisa da prolungarla soverchiamente.

Difatti oltre ad una serie di emendamenti distinti articolo per articolo, oltre ad una serie di emendamenti che consistono nel restringere in pochi concetti generali molte disposizioni particolari, viene pure proposto che si modifichino molte di quelle disposizioni speciali. Altro è mutare un'idea in un articolo, altro è mutare, per dir così, la composizione di tutto un titolo del progetto. Ora se si manda da principio alla Commissione questa proposizione complessa, in cui sono questi concetti generali, si avrà anche un'altro vantaggio. Il Governo ha una serie di emendamenti, alcuni dei quali, specialmente quelli che riguardano la parte finanziaria, tendono a modificare varie disposizioni proposte dalla Commissione; ora ove si adottò il metodo di rinviare quella proposizione complessa alla Commissione, anche il Governo potrebbe presentare direttamente alla Commissione medesima queste sue idee e venire poi ad un accordo il quale avrebbe il rilevante vantaggio di far risparmiare molti giorni di discussione.

Quindi, per parte mia e del mio collega guardasigilli, insisto perchè, sia che la Camera voglia chiudere la discussione generale, sia che voglia prolungarla, abbia in ogni modo a mandare alla Commissione la proposizione di cui si è data lettura, lo che darà occasione anche al Governo di discutere e preparare colla medesima Commissione tutti quegli emendamenti che aveva già in pronto e che potrebbero essere così ristretti in brevi formole, con che ripeto, sarebbe immensamente agevolata la discussione.

**PRESIDENTE.** Aveva già dichiarato che si poteva inviare alla Commissione la proposta fatta dai deputati Guerrieri, Bianchi, Cortese, ed altri, e nessuno fece opposizione.

Ripeto, che questa proposta non è che un' invito fatto alla Commissione; essa poi ne farà quel conto che crederà; se stimerà di aderirvi, vi aderirà; altrimenti verrà a riferire alla Camera di non poter riformare, nè compendiare il suo progetto di legge.

**LANZA GIOVANNI.** Perchè la Commissione sia interprete del voto della Camera è necessario, trattandosi di una proposta di massima la quale dovrebbe essere svolta dalla Commissione medesima, che prima d'intraprendere questo lavoro, la Commissione avesse l'adesione esplicita della Camera stessa. Del resto, invece di guadagnar tempo, lo perderemmo.

Se questa proposta di massima, in forza della quale si avrebbe a ridurre la legge ad alcuni punti essenziali, fosse inviata ora alla Commissione, senza dare alla Commissione stessa l'incarico di fare questo lavoro, è naturale che la Commissione si troverebbe incagliata, cioè, o viene a riferire soltanto sulla massima, ed allora avrà luogo una discussione per sapere se debba essere rimandata alla Commissione per dare l'opportuno sviluppo a questa massima, oppure s'intraprende subito il lavoro della Commissione, ed allora probabilmente si perderanno due giorni prima che la Commissione possa riferire, senza avere la sicurezza che oggi sarebbe accettata dalla Camera.

Io faccio quest'osservazione perchè la Camera voglia prendere un partito pratico. Se essa decide di inviare questa massima alla Commissione coll'incarico di convertirla decisamente in un progetto di legge, allora la Commissione obbedirà alla Camera e presenterà al più presto questo nuovo progetto, ma in caso diverso ben vede in che condizione mette la Commissione la quale non saprebbe che cosa fare.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Del Zio.

**DEL ZIO.** L'onorevole Lanza colle ultime sue parole, ha lasciato intendere che coloro, i quali domandavano di parlare a proposito della questione pregiudiziale, avevano forse in animo di trovar modo di eliminare la legge. Se questa è un'insinuazione...

**LANZA GIOVANNI.** Ma no!

**DEL ZIO.** ...io dico che male mi conosce, giacchè io era uno degli iscritti, e mi era alzato per parlare sulla pregiudiziale, ma ne' sensi della libertà e della scienza. Desidero quindi che mi assicuri del contrario.

**LANZA GIOVANNI.** Non ho detto nulla intorno a questo.

**DEL ZIO.** Ha detto, rispondendo all'onorevole D'Ondes, che coloro i quali volevano prolungare la discussione a proposito della pregiudiziale, avevano forse in animo di eliminare il progetto di legge; e siccome io era fra quelli che si erano elevati a discorrere in proposito, pare che egli abbia voluto accennare a me. Io respingo l'insinuazione.

**LANZA GIOVANNI.** Io spero con una semplice spiegazione di eliminare ogni dubbio che possa essere sorto nell'animo dell'onorevole Del Zio riguardo alle parole da me pronunziate. Io non pronunciai le parole ch'egli ha testè detto; dissi invece che, dopo che la Camera ha respinto la questione pregiudiziale, era evidente che la Camera voleva discutere e votare un progetto di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, e sul riordinamento dell'asse ecclesiastico; e per conseguenza qualunque altra discussione che ora tendesse ad eliminare questo disegno sarebbe intempestiva, andrebbe, per così dire, contro il voto già dato dalla Camera.

Ecco quanto io dissi, nè più, nè meno; quindi l'onorevole Del Zio non ha per nulla ragione di tenersene offeso.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Venturelli.

**VENTURELLI.** Prendendo atto delle parole ultime dell'onorevole Lanza, e ricordandomi quello che testè diceva alla Camera l'onorevole Crispi, cioè che per volere fare più presto si perde più tempo, io credo che dovrebbe proseguirsi nella discussione del progetto della Commissione. Solamente ci sarebbe un mezzo di abbreviarla, e sarebbe un mezzo spontaneo. Se si domanda la chiusura si dice che noi soffochiamo la discussione. La soffochiamo per chi? Per coloro che si oppongono alla legge. Ebbene che parlino solamente coloro che sono iscritti contro; non ce ne sono che sette; allora non si possono lamentare che noi chiudiamo loro la bocca. Lasciamo parlare i sette che sono iscritti contro, e mentre questi sette parleranno, la Commissione avrà il tempo di esaminare tutti questi altri controprogetti che secondo il regolamento devono inviarsi ad essa, possa esaminarli e riferirne.

Questa proposta io la faccio seriamente e credo che la Camera la potrebbe adottare.

**BROGLIO.** Io credo che questa discussione unilaterale proposta dall'onorevole Venturelli sarebbe cosa affatto extra-parlamentare; sarebbe una cosa molto singolare che si passasse alla votazione di una legge dopo aver sentiti sette oratori, i quali si oppongono a questa legge che non è retta, secondo essi, nè da giustizia, nè da convenienza politica, e nessuno gli rispondesse nulla, e si passasse alla votazione.

Bisogna pensare che le discussioni parlamentari esercitano, ed è utile che ciò sia, un'influenza sull'opinione popolare. Sarebbe la cosa la più strana del mondo di lasciar dire tutto in contrario, niente in favore, e poi votare per l'approvazione del disegno di legge. Ciò è contro l'indole e l'essenza stessa del Governo parlamentare.

Ma entrando ora in quella discussione speciale, della quale si trattava, mi pare che l'onorevole Lanza abbia perfettamente ragione, quando desidera che ci sia sopra la proposta degli onorevoli Guerrieri e Cortese ed altri, un voto formale della Camera.

È bensì vero che deve essere trasmessa questa proposta alla Commissione medesima, come tutti i controprogetti, come tutti gli emendamenti, ma non è men vero d'altra parte che questa proposta ha una portata particolare, una portata che la diversifica affatto da tutte le altre.

Le altre proposte o sono controprogetti, o emendamenti; questo non è nè l'uno nè l'altro; questo è un tentativo d'entrare nel sistema veramente parlamentare e utilissimo, che si usa nel Parlamento inglese; dove tutte le volte che un membro della Camera, o un ministro, che è lo stesso, perchè tutti i progetti di legge si presentano dai membri della Camera, quando uno dei membri della Camera presenta un progetto di legge di una natura molto complessa, come sarebbe questo, c'è l'uso, che dopo avere fatta l'esposizione del

suo progetto e lo sviluppo delle ragioni che secondo lui debbono indurre la Camera ad adottarlo, formula poi nel fine del suo discorso le risoluzioni principali, sulle quali la Camera è chiamata a dare un voto; poichè è inteso che una volta votato, pro o contro, quelle risoluzioni principali e fondamentali della legge, tutto il resto diventa, per così dire, un lavoro tecnico di compilazione di articoli; ben inteso però che bisogna che corrisponda a questo concetto di semplicizzazione della discussione e del voto, bisogna, dico, che corrisponda la volontà della Camera in questo senso, che non si pretenda poi nella discussione dei singoli articoli di recuperare quel terreno che si avesse perduto nella votazione di una delle risoluzioni generali. Bisogna che sia ammesso che la gran battaglia si dà sulle tre, quattro o cinque risoluzioni fondamentali della legge, e che una volta vinta o perduta quella battaglia, i perdenti non debbano, ripeto, pretendere di recuperare poi il terreno che hanno perduto e lottare sui singoli articoli: essi debbono in buona fede entrare nella via che fu ammessa dalla Camera, poichè tutte le minoranze sono obbligate a soggiacere al voto delle maggioranze, e quando la maggioranza ha voluto la massima A, bisogna che in buona fede tutti concorrano a che gli articoli fedelmente riproducano ed attuino la massima votata dalla Camera.

Se si venisse qui a dare quest'incarico alla Commissione di formulare quelle tre o quattro risoluzioni fondamentali, la Commissione facesse questo lavoro e si combattesse la gran battaglia, e poi da capo, in ogni articolo, ogni opponente tentasse di riconquistare il terreno perduto, allora invece di guadagnar tempo, ne perderemmo.

Bisognerebbe dunque che fosse ben inteso che la Camera dà alla Commissione questo mandato speciale di formulare quelle tre o quattro risoluzioni cardinali, che sopra queste si apra una vasta ed ampia discussione, che si deliberi, ma che la deliberazione della Camera sia poi definitiva, e che tutto il lavoro posteriore non sia che un lavoro tecnico di compilazione.

In questo senso io appoggio la proposta fatta dagli onorevoli miei colleghi, ed invito l'onorevole presidente a sentire il voto preciso della Camera, perchè la Commissione abbia questo mandato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lovito ha chiesto di parlare per una mozione d'ordine.

**LOVITO.** Quanto a me non veggio che un solo mezzo per uscire da questa intricata discussione.

L'onorevole Venturelli ne proponeva uno a cui ha risposto vittoriosamente l'onorevole Broglio; senonchè egli intendeva di difendere un altro sistema che intende ad abbreviare la discussione, e che è stato sottoscritto, se non vado errato, dagli onorevoli Cortese ed altri.

Questo sistema comprende propriamente una legge nuova, la quale ha bisogno di essere esaminata dalla



Commissione; però parmi che non può essere pigliata in considerazione dalla Camera, e non può abbreviare effettivamente la discussione, anche perchè lascia nell'incognito gran parte di quelle disposizioni che oggi, sotto una forma qualunque, conosciamo nel progetto della Commissione. Si dà per esempio facoltà al Governo di applicare certe massime generali che si vengano a stabilire in pochi articoli, come voleva l'onorevole Broglio, ed in quest'ignoto nessuno ci può vedere nettamente.

**PRESIDENTE.** Perdoni, intende adesso di parlare della proposta Cortese?

**LOVITO.** Niente affatto. Io intendo di farne una nuova in sostituzione di quella degli onorevoli Bianchi, e Cortese; ora questa proposta ha questo gravissimo inconveniente, che non fa sapere a nessun deputato il modo in cui il Governo userà di certi poteri, di cui viene in materia così grave rivestito.

**PRESIDENTE.** Io aveva dunque ragione d'interromperla, perchè ella mostrava di non aver bene inteso la proposta Guerrieri e Cortese. L'onorevole Cortese ed i loro compagni non hanno fatto un controprogetto, lo ripeto anche una volta, ma hanno fatto un invito soltanto alla Commissione, perchè riassuma...

**LOVITO.** Benissimo.

**PRESIDENTE.** ...perchè riassuma in un progetto più breve tutta questa legge.

**LOVITO.** Ebbene io parlo contro quest'invito.

**PRESIDENTE.** Va bene, ma ne parlava in modo da mostrare di non averlo inteso.

**LOVITO.** L'onorevole presidente permetterà che io ne parli a modo mio.

**PRESIDENTE.** Parli pure a modo suo, confutando una proposta senza averne raggiunto il vero concetto.

**LOVITO.** Noi invero abbiamo un progetto di legge sott'occhio, ed è quello della Commissione; quindi sappiamo a che riferirci e che cosa votare. L'onorevole Broglio, adducendo esempi del Parlamento inglese, diceva poco fa che, quando la Camera abbia votato quattro o cinque massime generali, tutto il resto è un lavoro tecnico che si potrebbe lasciare anche agli impiegati di un qualche Ministero. Io invece credo che questo lavoro tecnico, dipendente da principii generali, lo hanno già fatto le varie Commissioni, che da cinque o sei anni si vanno nominando sulla materia, e credo che ciascuna di queste Commissioni lo ha sempre fatto meglio di quello che nol faccia chi sa chi. E, del resto, mi permetto di osservare che sarebbe questo modo di procedere anche poco convenevole verso la Commissione, perchè verrebbe a dire che essa, dopo avere stabilito certi principii generali, non ha fatto tanto bene, quanto noi potevamo desiderare, quel lavoro di coordinazione.

In conclusione io propongo un unico articolo di legge, il quale sarebbe così concepito:

« È approvata ed avrà vigore in tutto lo Stato la

legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici, e conversione e riordinamento dell'asse ecclesiastico che costituisce l'allegato A. »

(E questo sarebbe il progetto della Commissione.)

In tal modo la discussione generale potrebbe essere ampia quanto si voglia, si svolgerebbero tutte le idee: i controprogetti compresi gli emendamenti ministeriali sarebbero inviati alla Commissione che poi riferirà alla Camera quelli che adotta e la Camera dopo avere accettati o respinti gli emendamenti sarebbe chiamata a votare su d'un articolo unico.

Noi abbiamo già votato in questo modo delle leggi della massima importanza, e citerò ad esempio la legge per l'unificazione amministrativa e la pubblicazione dei Codici pel regno d'Italia.

Ad ogni modo io invio al banco della Presidenza l'articolo che ho testè letto, e lo raccomando alla benevolenza della Camera.

**PRESIDENTE.** Il suo articolo è stato prevenuto da un altro nei medesimi termini. Esso fu presentato dagli onorevoli Basile, Rubieri e Guttierrez, ed è così formulato:

« *Articolo unico.* Sono approvate le disposizioni contenute nell'annesso allegato (progetto della Commissione) intorno alla soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici, ed alla conversione ed ordinamento dell'asse ecclesiastico. »

Anche queste proposte saranno stampate e distribuite; ma intanto faccio anche osservare all'onorevole Basile che questa non è una mozione d'ordine.

**LOVITO.** Niente affatto; questo non muta alcuna cosa al progetto di legge che abbiamo in discussione: non è che una forma di votazione.

**PRESIDENTE.** Non è una mozione d'ordine. Io le faceva quest'osservazione, perchè mi ha domandato la parola per una mozione d'ordine. Ella poteva inviare il suo articolo al banco della Presidenza; ma cotesto è un articolo di legge che deve essere inviato alla Commissione; ma non è una mozione d'ordine, sulla quale si possa deliberare immediatamente.

**CORTESE.** Io, come guardasigilli, aveva avuto l'onore di proporre una legge di 105 articoli. La Commissione ha creduto che fosse più utile discuterne un'altra di 82.

Io convengo che questa si può discutere in minor tempo che quella di 105 articoli.

Quando io ho presentato i miei 105 articoli eravamo assai più lontani di quello che fosse poi la Commissione dai tempi che incalzano, e siccome essa proponeva 82 articoli quando eravamo ancora alquanto lontani dai giorni presenti, mi pare che sia naturale e logico che gli 82 articoli si riducano a 40 a 35 o ad un minor numero possibile oggi che dobbiamo discuterli alla vigilia de' grandi avvenimenti, dei quali tutti gli animi sono preoccupati. Di queste riduzioni ce ne ha dato uno splendido esempio l'onorevole ministro di

finanze, il quale ha ristretto tutta la parte essenziale della legge del registro e bollo in 11 articoli ai quali un nostro onorevole collega ha dato il titolo di undecalogò. Si potrebbe fare un ventalogò di questa legge di soppressione ed avremo risparmiato certamente moltissimo tempo.

Il fare un articolo il quale contenesse come un allegato, questa legge a che ci condurrebbe? O non date facoltà di discutere l'allegato come abbiamo discusso tutti gli altri, ed allora credo che invece di discutere 82 articoli ne avremo 83, cioè 82 dell'allegato e uno della legge.

Se voi volete poi che l'allegato sia inghiottito di un fiato senza discussione credo che ciò non possa essere proposto con molta serietà, e con molta serietà essere accettato, poichè indubitatamente noi vogliamo dimostrare che facevamo una cosa meditata, ponderata, crediamo di provvedere ai bisogni del paese e quindi dobbiamo sentire le ragioni di coloro che ci vorrebbero indurre a non farlo; ond'io credo che veramente sarebbe poco conveniente di fare una discussione sopra un articolo solo.

Farò un'ultima osservazione sulla proposta Lanza.

Egli voleva che nella discussione generale avessero la parola solamente quelli che presentano dei controprogetti.

Ma la discussione generale ha luogo non solamente per sostituire altri progetti a quello che si pone in disamina o per emendarlo; ma eziandio per rigettarlo completamente o completamente approvarlo; ed a coloro i quali si propongono l'uno o l'altro di questi due ultimi scopi non dev' essere interdetto di spiegare i motivi del loro assunto e di sostenerlo, abbenchè non abbiano presentato controprogetti.

Credo quindi che si debba stare all'iscrizione, dando la parola a coloro cui spetta secondo il regolamento.

Aderendo poi a quanto ha detto l'onorevole Broglio, prego la Camera a voler deliberare che quell'invito (del quale mi è stato attribuito la paternità, e che quantunque io volentieri accetterei, debbo per debito di lealtà dichiarare appartenersi all'onorevole Bianchi) sia mandato alla Commissione, affinchè mercè l'opera sua, e quella del Governo, possa essere presentato alla Camera un progetto assai più breve e di più agevole discussione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole D'Ondes-Reggio ha chiesto di parlare, ma mi pare che ha già..

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** È domandata la chiusura.

**D'ONDES-REGGIO.** Mi oppongo alla chiusura.

**AVEZZANA.** Chiedo di parlare per fare un'osservazione.

**PRESIDENTE.** Essendo stata proposta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**LOVITO.** Domando la parola per una spiegazione.

**PRESIDENTE.** L'ha domandata l'onorevole D'Ondes-Reggio contro la chiusura.

**AVEZZANA.** L'ho domandata per un'osservazione.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti tutto.

**D'ONDES-REGGIO.** Signor presidente, è permesso di parlare?

**PRESIDENTE.** Contro la chiusura?

**D'ONDES-REGGIO.** Contro la chiusura. Non trovo alcuna materia sulla quale vi sia a deliberare.

La proposta dell'onorevole Cortese e soci ha per scopo di mandare gli emendamenti e proposte nuove di legge alla Commissione.

Questo si dee fare senz'altro.

Dimani sentiremo la relazione della Commissione ed allora ci sarà luogo a deliberare. Per ora ogni deliberazione è inutile, poichè non sappiamo ancora quale possa essere l'opinione della Commissione, e quel che è più, non sappiamo il valore delle proposte che non abbiamo esaminato punto.

Mi maraviglio veramente come l'onorevole Cortese ora proponga di fare una legge più breve di quella da lui scritta, la legge si deve sempre comporre quanto più breve è possibile, salvo sempre la chiarezza.

**PRESIDENTE.** Ella entra nel merito.

**D'ONDES-REGGIO.** Non entro nel merito, dico solo quelle ragioni che debbo dire, perchè..

**PRESIDENTE.** Ma ella entra nel merito! (*Rumori*)

**D'ONDES-REGGIO.** Due parole sole: me lo permette la Camera? (*Sì! sì!*)

Veramente io sono preso da maraviglia come l'onorevole Cortese e la Commissione vogliano ora fare una legge in pochi articoli: ma si sa che tutte le leggi devono esser fatte in quanti meno articoli è possibile, e non può mai dipendere o da guerra, o da pace o da smania di fretta, il prendere i beni ecclesiastici (*Risa*) e comporre una legge più o meno breve, le leggi si debbono fare secondo la sapienza legislatrice richiede e non si è inteso mai che senza considerare la materia stessa d'una legge, essa si accorci o si allunghi come fosse un'opera manuale! (*Rumori*)

Io dico che l'onorevole Cortese e la Commissione, essi si sono biasimati da per se stessi ammettendo di aver fatto una legge troppo lunga, cioè piena di disposizioni superflue e vane. (*Rumori*)

**CORTESE.** Domando la parola.

**RAELI, relatore.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti!

**CORTESE.** Per un fatto personale.

*Voci.* No!

**RAELI, relatore.** Per difendere la Commissione.

*Voci.* Parli!

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Raeli relatore.

**RAELI, relatore.** Io non discuto sulla mozione, ma l'onorevole D'Ondes ha lanciato un'accusa contro la Commissione, quasichè essa avesse assunto l'impegno di abbreviare la legge o di affrettarne la decisione,

come per sottrarla alla discussione e nasconderla dalla luce del giorno: la Commissione è pronta a fare ciò che le verrà ordinato dalla Camera, e sebbene abbia coscienza di aver messa tutta la sua cura, tutto lo studio, perchè il suo lavoro riuscisse il migliore possibile, nondimeno essa non ha nè la jattanza, nè la presunzione di credersi infallibile, e lascia di buon grado la infallibilità all'onorevole D'Ondes. (*ilarità — Bravo! Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** Essendo appoggiata la chiusura sulla discussione delle mozioni d'ordine, la pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Ora io le riassumo in breve.

**AVEZZANA.** Domando di nuovo la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Parli l'onorevole Avezana.

**AVEZZANA.** La mia mozione d'ordine è questa.

Dalle tendenze e dalla direzione, che prende la discussione di questa legge, argomento che sia per avere la stessa sorte toccata alle due prime nella precedente Legislatura: perciò io propongo che la Camera si dichiari in permanenza sino che siasi proceduto alla piena (*Rumori di dissenso*) discussione e votazione della presente legge così necessaria e desiderata dalle paese.

**PRESIDENTE.** Riassumerò e metterò ai voti ad una ad una tutte le mozioni d'ordine.

La prima è quella proposta dall'onorevole Lanza, che, cioè nella discussione generale debba darsi la parola unicamente ai deputati che abbiano presentato un controprogetto.

**LANZA GIOVANNI.** La ritiro.

**PRESIDENTE.** La seconda proposta è stata fatta dall'onorevole Venturelli.

*Voci.* Ritiri! ritiri!

**VENTURELLI.** La ritiro!

**PRESIDENTE.** È ritirata anche questa.

Vi è poi la proposta fatta dagli onorevoli Bianchi, Guerrieri, Cortese ed altri, i quali propongono solo, che la Commissione sia invitata a riassumere in pochi articoli il progetto di legge.

**PISANELLI.** Domando la parola sulla posizione della questione. Mi pare necessario chiarire l'importanza del voto, e ciò è necessario soprattutto per la Commissione.

Se non ho male inteso questa proposta tenderebbe ad eliminare alcune disposizioni della legge riservando la discussione di queste parti ad un tempo che si crederà più opportuno in avvenire.

Questa proposta corrisponde a proposte fatte da varie parti della Camera di ridurre la legge a pochi articoli.

Io non mi fo ad esprimere l'opinione della Commissione e neppure la mia, in questo punto io credo giusto quello che ha detto l'onorevole Lanza che l'opinione della Commissione debba essere riservata dopo il voto della Camera; ma avvertirò solo che queste pro-

poste a me sembrano ispirate dal concetto che assolutamente la Camera non si sciogla senza avere preso un provvedimento intorno a questo argomento, e sia pure per quelle parti in cui è più necessario, è più richiesto, è più urgente, in cui si può procedere colla sicurezza di conseguire l'effetto.

Quando la Camera votasse questa proposta noi riterremo il voto della Camera in questo senso, e ci occuperemo seriamente di essa, ma se la Camera mandasse quella proposta alla Commissione senza dare questo categorico incarico alla Commissione di esaminare quali parti della legge si potrebbero eliminare, ed eliminarle, allora si impegnerebbe la Commissione in un lavoro grave e forse inutile poichè probabilmente le sue proposte non si troverebbero corrispondenti al voto della Camera.

*Voci.* Sì! sì!

**CRISPI.** Propongo l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte di mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Anche su quella dell'onorevole Avezana?

**CRISPI.** Sì.

**PRESIDENTE.** Essendo proposto l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte mozioni d'ordine, domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Fatta prova e controprova è respinto.)

Ora pongo ai voti la proposta degli onorevoli Bianchi, Guerrieri e Cortese nel concetto testè accennato dall'onorevole Pisanelli.

**LANZA GIOVANNI.** Pregherei l'onorevole presidente di dar lettura di questa proposta altrimenti cadremmo in un equivoco se non sappiamo precisamente quali siano le parti che si vogliono eliminare.

La Commissione farà un lavoro secondo il suo punto di vista, la presenterà al Parlamento, ma possono allora sorgere taluni a dire: noi vogliamo che sia contemplata anche questa disposizione; altri diranno: noi vogliamo quest'altro, e quindi perderemo ancora molto tempo. Quindi prego l'onorevole presidente a dare nuovamente lettura di questa proposta, onde sia tutto ben chiarito, e definito.

**PRESIDENTE.** Darò nuovamente lettura della proposta dei deputati Guerrieri, Cortese ed altri. (*Vedi sopra*)

**LOVITO.** Ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Non posso accordargliela perchè è stata chiusa la discussione anche su quest'ordine del giorno.

**LOVITO.** Io vorrei far riflettere... (*Conversazioni e rumori*)

**ASPRONI.** Domando la parola sull'ordine della votazione...

**PRESIDENTE.** L'ordine della votazione è questo: Chi approva questa proposta è pregato d'alzarsi.

(Segue la votazione per alzata)

**VENTURELLI**, ed altri. Si vota sì o no?

**PRESIDENTE.** I deputati votano, i segretari contano, e gli altri potrebbero stare in silenzio. (*Risa di approvazione*)

(Dopo prova, e controprova la proposta degli onorevoli Bianchi, Guerrieri, Cortese ed altri è adottata.)

Ora vi sarebbe la proposta dell'onorevole Lovito, il quale ha facoltà di parlare.

**LOVITO.** Quando poco fa chiedeva all'onorevole presidente facoltà di parlare sull'ordine della votazione, volea appunto osservargli che l'adozione della proposta Cortese avrebbe pregiudicata la mia, e quindi questa come la più lata, perchè tendeva ad ottenere l'approvazione di tutta la legge, avea diritto alla priorità nella votazione; l'onorevole presidente non mi ha concesso la parola e mi accorgo anch'io che la mia proposta non ha più ragione di essere.

**PRESIDENTE.** Non solamente non è possibile di metterla ai voti, perchè è approvata la proposta Cortese, ma è altresì impossibile, perchè non è una mozione di ordine, come l'ha chiamata il deputato Lovito, ma una vera proposta di legge.

Ora c'è la proposta Avezana. Insiste?

**AVEZZANA.** La mia proposta non ha più ragione di essere, essendo stata votata ed approvata la proposta Guerrieri, Cortese ed altri.

Io proponeva che si tenesse seduta in permanenza, nella supposizione che si votasse tutto il disegno di legge proposto dalla Commissione, e nell'idea che si

votassero tutti gli articoli anche a vapore (*ilarità*), e che si venisse così ad un risultato definitivo.

**ASPRONI.** Io chiedo e insisto che la Camera decida preliminarmente sul mio semplice controprogetto, perchè, se fosse adottato, non si perderebbe tempo a disputare sullo schema della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ora non può esporre altre ragioni: il suo controprogetto sarà inviato, come gli altri, alla Commissione.

Domani la prima seduta incomincerà alle ore 9 precise.

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per le tornate di domani:*

*(alle ore 9 del mattino)*

Discussione della proposta del ministro delle finanze relativa alla tassa di registro e bollo.

*(Alle ore 2 pomeridiane)*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose e all'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

Discussione dei progetti di legge:

2° Coltivazione delle risaie;

3° Ordinamento del credito fondiario;

4° Rettificazione dell'articolo 14 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale.